

CXCIV.

2^a TORNATA DI LUNEDÌ 7 MARZO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

TAJANI, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge relativo alla competenza dei conciliatori.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde a due interrogazioni del deputato **IMBRIANI**, una relativa alla Società del risanamento in Napoli, l'altra circa le concessioni di agenzie di usura da parte del Governo.

IMBRIANI interpella il ministro di grazia e giustizia circa i metodi di procedura seguiti verso alcuni ufficiali pei fatti di Bologna.

Risposte dei ministri di grazia e giustizia, e della guerra.

IMBRIANI interpella il ministro della marina relativamente a un cannone da cento tonnellate della corazzata *Andrea Doria*.

Risposta del ministro della marina.

BRIN parla per fatto personale.

PUGLIESE interpella il ministro di grazia e giustizia intorno all'amministrazione dei beni delle chiese palatine nella provincia di Bari.

Risposta del ministro di grazia e giustizia.

TASSI interpella il ministro delle finanze sui provvedimenti che intende prendere in favore degli ex-impiegati del macinato.

Risposta del ministro delle finanze.

DILIGENTI interpella i ministri del tesoro e di agricoltura e commercio sulla esecuzione della legge 17 luglio 1890 per un nuovo Istituto di Credito fondiario.

Risposta del ministro del tesoro.

Presidente comunica il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sulla competenza dei conciliatori;

Modificazioni alla legge 21 dicembre 1890 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

Annunciansi domande d'interrogazione.

La seduta comincia alle 2. 15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4997. L'avvocato Antonio Chiereghin, presidente della Deputazione provinciale di Venezia, cui si associano i presidenti delle Deputazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza e Palermo, chiede sia modificato l'articolo 27 del disegno di legge sugli alienati e sui manicomi per guisa che la complessiva spesa di cura e di mantenimento degli alienati poveri, anziché per tre quarte parti e carico delle Provincie e per una quarta parte soltanto a carico dei Comuni, venga fra Comuni e Provincie ripartita per giusta metà.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Dal signor avv. Oscar Scalvanti, professore di diritto amministrativo nell'Università di Perugia. — Il « Mons pietatis » di Perugia (con qualche notizia sul monte di Gubbio) (opuscolo), una copia;

Dal signor Vittore Grubicy De Dragon Milano. — L'arte e lo Stato in Italia (estratto dai fascicoli XV e XVI del « Pensiero Italiano » (opuscolo), una copia;

Dal Ministero dei lavori pubblici. — Relazione sull'esercizio e sulle costruzioni delle Strade Ferrate Italiane per gli anni 1888-89-90, volume II e III, copie 500;

Dalla Camera di commercio di Udine. — Revisione del Codice di commercio (opuscolo di risposte a quesiti del Ministero di grazia e giustizia), una copia;

Dal signor dottor Paolo Pavesio preside-
rettore del Convitto nazionale di Genova. — Dalle Alpi al Vesuvio (Volume di appunti e note di quel rettore sulle « Escursioni e viaggio d'istruzione nell'anno 1891 »), una copia;

Dal signor cav. Baldassare Galletti di S. Cataldo. — Saggio di razionalismo teo-
rico-pratico con appendice. « La morte e l'amore » per B. Galletti, copie 10;

Dal signor conte Niccolò Mantica, Udine. — Le istituzioni cooperative in Fagagna (opuscolo), una copia;

Dallo stesso. — Le Casse di prestiti in Friuli (opuscolo), una copia;

Dallo stesso — La Società cooperativa della premiata industria fabbrile in Maniago (opuscolo), una copia;

Dallo stesso. — Le latterie sociali in Friuli (opuscolo), una copia;

Dal prof. Antonio Zaccaria, Regio ispettore scolastico di Ravenna. — Biografia del Principe Amedeo, Duca d'Aosta (opuscolo), copie 2;

Dal signor Silvano Lemmi. — Il tiro a segno nazionale ed il suo avvenire, copie 5.

Congedi.

Presidente. Chiedono un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: D'Ayala-Valva, di giorni 8; Fili Astolfone, di 25. Per motivi di salute, l'onorevole Rava, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Dal presidente della Corte dei conti è pervenuta la seguente lettera.

Roma, 29 febbraio 1892.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha

l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di febbraio volgente mese.

« Il presidente
« Caccia. »

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Coordinamento del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

Presidente. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Nell'articolo 3, alla lettera d) dopo la parola *membri* è aggiunta la parola *elettivi*.

In fine dell'articolo si aggiunge il capoverso:

Stabilita definitivamente la lista, essa non potrà essere modificata che in forza dell'annua revisione.

All'articolo 7 si aggiungono dopo le parole: *l'avvocato ed il procuratore esercente*, le altre: *rivestiti della qualità di conciliatore e vice-conciliatore*. E dopo le parole: *davanti all'ufficio di conciliazione*, si mettono le altre: *del quale sono titolari*.

All'articolo 14, nel secondo capoverso, ove dice: *il pretore potrà altresì delegare*, si aggiunge: *nei suddetti Comuni*.

Il secondo capoverso dell'articolo 15, viene modificato così:

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse sia dello Stato che dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio. »

Qui ci sarebbe anche un emendamento dell'onorevole Cucchi, il quale vorrebbe che si dicesse: ... le controversie sulle *imposte e sovrimposte*, ecc.

Presidente. Mi pare inutile mettere la parola *sovrimposte*, poichè si parla poi delle tasse dei Comuni e delle Provincie, fra cui sono comprese le sovrimposte.

Tajani, relatore. Siamo d'accordo.

Cucchi Luigi. Ma le Provincie non mettono che sovrimposte.

Presidente. Ma le sovrimposte sono già comprese nella dizione *tasse dei Comuni e delle Provincie*.

Continui, onorevole relatore.

Tajani, relatore. Nell'articolo 19 è soppressa la parola *ordinaria*.

Infine l'articolo 23 ed ultimo è formulato così:

« La formazione della prima lista degli eligibili a conciliatori sarà preparata nel mese di gennaio 1893, e la nomina dei conciliatori verrà fatta *avanti il 1° luglio del detto anno.* »

(*Queste modificazioni di forma sono approvate.*)

Presidente. Ora prego l'onorevole relatore di dar lettura dell'intero disegno di legge con la coordinazione degli articoli, le modificazioni di forma approvate, e le dipendenti correzioni di dizione.

Tajani, relatore, legge:

« Art. 1. In ogni Comune vi ha uno o più conciliatori, ed, ove il bisogno lo esiga, uno o più vice conciliatori. »

« Art. 2. I conciliatori e vice conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con Decreto del primo Presidente della Corte d'appello del distretto, su parere del Procuratore Generale.

« I conciliatori o vice conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

« La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del Regio Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario. »

« Art. 3. Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) Senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) Laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore.

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del Pubblico Ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali.

d) I consiglieri provinciali e i membri elettivi della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consi-

glieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi, che pagano annualmente lire 100 d'imposte.

« A tale scopo nel mese di gennaio di ogni anno la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio.

« Scorsi i termini dalla pubblicazione, se non ci siano reclami, la lista suddetta sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte d'appello.

« Per i reclami e la definitiva approvazione della lista varranno, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale per la formazione delle liste elettorali.

« Stabilita definitivamente la lista, essa non potrà essere modificata che in forza dell'annua revisione. »

« Art. 4. Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi siano almeno 10 cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del Procuratore generale, potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuto una o più conferme nell'ufficio. »

« Art. 5. Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° i funzionari dell'ordine giudiziario;

3° gli uscieri;

4° tutti coloro, che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937. »

« Art. 6. Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo precedente. »

« Art. 7. L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarli davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari. »

« Art. 8. Ove in un Comune, per qualsiasi cagione, manchino o siano impediti il conciliatore e il vice-conciliatore, potrà, con Decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale, essere temporaneamente inca-

ricato dell'ufficio, il conciliatore del Comune più vicino.

« In tal caso questi avrà diritto ad una indennità di trasferta, da determinarsi nel regolamento, a carico del Comune dove si reca. »

« Art. 9. In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzitutto tentare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza. »

« Nelle cause inferiori alle lire 50, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza. »

« Art. 10. Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire 100. »

« Art. 11. Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del Codice di procedura civile. »

« Quando il valore della causa non è determinato dalla dimanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua dimanda infra i limiti delle lire 100. »

« Art. 12. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire 100, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti. »

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 100, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

« Art. 13. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione. »

« In tal caso le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno esercitate dal detto conciliatore. »

« Nulla è innovato all'articolo 655 del Codice di procedura civile. »

« Art. 14. Nei Comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 ed 80 del Codice civile, saranno esercitate dal conciliatore. »

« Il pretore potrà altresì nei suddetti Comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice medesimo. »

« Art. 15. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla giuria nei luoghi ove saranno istituiti Collegi di *probi-viri*. »

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse sia dello Stato, che dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio. »

« Art. 16. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le 50 lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'articolo 459 del Codice di procedura civile. »

« Art. 17. Le sentenze dei conciliatori, relative a controversie che eccedano le lire 50, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di giorni dieci dalla loro notificazione. »

« L'appello sarà proposto colle forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459. »

« Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione. »

« Art. 18. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta, sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione. »

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira. »

« Resta però ferma la citazione per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile. »

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice suddetto. »

« Art. 19. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore

a cinquanta lire vien fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627. »

« Art. 20. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

« Art. 21. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione ed al coordinamento della presente legge. »

« Art. 22. La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1893. »

« Art. 23. La formazione della prima lista degli eligibili a conciliatori sarà preparata nel mese di gennaio 1893, e la nomina de' conciliatori verrà fatta avanti il 1° luglio del detto anno.

Presidente. Pongo a partito la coordinazione dell'intero disegno di legge.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

Presidente. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge, e sui due disegni di legge approvati questa mattina.

Si faccia la chiama.

Suardo, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adamoli — Afan de Rivera — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo.

Baratieri — Barzilai — Berti Domenico — Bertollo — Bettolo — Billia Paolo — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Branca — Brin — Buttini.

Capoduro — Cappelli — Carcano — Carrenzi — Cavalletto — Cavallini — Centi — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Coffari — Colombo — Conti — Coppino — Corsi — Cucchi Luigi — Curcio.

Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Arco — De Giorgio — De Balzo — De Lieto — Della Rocca — De Murtas — De Puppi — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuseppe.

Ellena — Ercole,

Fabrizj — Faina — Falconi — Faldella — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Frola.

Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gamba — Garelli — Giampietro — Giolitti — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Grimaldi.

Imbriani-Poerio — Indelli.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lovito — Lucca — Lucifero — Luzi — Luzzi Ippolito.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Maurigi — Maury — Meardi — Mel — Menotti — Mestica — Miceli — Minelli — Minolfi — Mirabelli — Molmenti — Montagna — Monticelli.

Narducci — Nicotera — Nocito.

Odescalchi — Omodei.

Panizza Mario — Pantano — Papa — Passerini — Pavoncelli — Pelloux — Perrone — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Placido — Plebano — Pompilj — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Randaccio — Ricci — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruspoli.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Serra — Simonetti — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Squitti — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tajani — Tassi — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torraca.

Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vetroni — Vienna — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro De-Lieto Roberto. Zainy — Zanolini — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Alli-Maccarani — Amore — Andolfato.

Baroni — Bastogi — Berio — Bertolini — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bocchialini.

Cagnola — Calpini — Calvanese — Campi — Cardarelli — Carnazza-Amari — Cavalieri — Cavalli — Coccozza — Costa Alessandro — Cremonesi — Cuccia.

De Dominicis — De Pazzi — De Riseis Luigi — Di Collobiano — Donati.

Fani — Farina — Favale — Ferri — Franchetti — Franzi.

Gallavresi — Gentili — Gianolio — Ginori.

Luchini.

Mariotti Ruggero — Martelli — Martini
G. Battista — Massabò — Maurogordato —
Mezzanotte — Monti.

Nasi Carlo.

Pandolfi — Parona — Patamia — Pignatelli
Alfonso — Poggi — Polvere — Ponti —
Puccini.

Raggio — Rampoldi — Ridolfi — Rocco
— Ronchetti — Roux — Rubini.

Sanvitale — Sella — Semmola — Siacci
— Silvestri.

Tacconi — Tegas — Toaldi — Tommasi-
Crudeli — Torrigiani — Tripepi.

Vaccaj — Vendramini — Villa.

Zucconi.

Sono ammalati:

Agnini.

Berti Ludovico — Billi Pasquale.

Capilupi — Cipelli — Corradini — Curati
Della Valle — De Simone — Di Marzo
— Di San Donato.

Ferrari-Corbelli.

Galimberti — Grassi Paolo — Grippo —
Grossi — Guglielmi.

Jannuzzi.

La Porta — Lorenzini — Lugli.

Marselli — Mazzoni — Mezzacapo — Mo-
cenni — Mordini.

Panattoni — Pascolato — Petronio Fran-
cesco — Prampolini.

Quartieri.

Rava — Romano — Rosano — Rossi Ro-
dolfo — Ruggieri.

Sampieri — Sciacca della Scala — Seismit-
Doda — Sola — Solimbergo — Sorrentino.

Tenani — Testa — Testasecca — Trompeo.

Assente per ufficio pubblico:

Artom di Sant'Agnese.

Interrogazioni.

Presidente. Si procederà nell'ordine del
giorno.

Anzitutto trovasi iscritta un'interrogazione degli onorevoli Rampoldi e Parona al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere, se egli, a tenore delle dichiarazioni fatte il 30 novembre 1891, abbia preso dei provvedimenti, circa la esclusione dei maestri ele-

mentari dai concorsi ai posti di segretario comunale. »

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti s'intende che rinunziano alla loro interrogazione.

Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio al presidente del Consiglio e ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica « circa i crudeli fatti avvenuti in Napoli, frutti dell'ingordigia della Società del risanamento. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Debbo credere che l'onorevole Imbriani si riferisca ad un fatto avvenuto in Napoli il giorno 4 febbraio.

Il fatto è questo. Un tal Balestra abitava in una casa di proprietà della Società del Risanamento in via Sant'Agata agli Orfani n. 23. Da non poco tempo egli non pagava la pigione, e l'esattore, avendolo più volte richiesto invano del pagamento, si rivolse all'Arma dei carabinieri, la quale si presentò al domicilio di questo tal Balestra e con la forza lo sfrattò dall'abitazione.

Il Balestra però era gravemente infermo e quindi fu condotto all'ospedale, e poco tempo dopo morì.

L'autorità di pubblica sicurezza fu sollecitata di informare di questo fatto l'autorità giudiziaria la quale ha iniziato un procedimento contro l'esattore di cui si attende il risultato.

Io posso deplorare il fatto, ma debbo dire che l'autorità non ha mancato al suo dovere avendolo denunziato all'autorità giudiziaria.

Ora conviene aspettare il risultato del processo per vedere se sia il caso di prendere provvedimenti disciplinari.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Il fatto, a cui allude il ministro, è certamente uno dei fatti crudelissimi, che attestano la ingordigia della Società del risanamento; ma non è il solo.

Il ministro sa che la Società del risanamento, dopo aver espropriato le case vecchie, invece di demolirle, le dà a cottimo ad altre Società, le quali affittano quelle case a prezzi anche maggiori di quelli che ne percepissero i proprietari, le lasciano in completo abbandono e quindi ne ritraggono un lucro, non so quanto morale e decoroso. E quando

gli affittuari non pagano puntualmente i fitti mettono alla porta con la forza, come nel caso accennato, anche degli ammalati di polmonite.

Quell'infelice Balestra, a cui alludeva il ministro, è del numero. Molti vanno a morire in altri luoghi, o all'ospedale, o dove la carità cittadina li ricetta; questo individuo invece è morto sulla strada. Ora io mi domando, se questi sono gli effetti dell'iniziativa presa dal Governo, in seguito anche all'ordine del giorno del 29 scorso aprile, votato dalla Camera dei deputati, perchè si trovi alloggio a buon mercato alle classi miserrime, snidate dalla Società del risanamento.

Se questi sono gli effetti di quell'ordine del giorno, io mi domando, a che cosa si dovrà giungere! Perchè non c'è dubbio che il Governo, per riguardi o per non so quale altra ragione, fa anticipare delle belle somme a questa Società del risanamento, la quale ogni tanto minaccia di fallire.

Anzi, si parla in proposito di alcune convenzioni che già esisterebbero per far rescindere l'antico contratto col Municipio di Napoli, ma non, come dicevamo qui noi, a beneficio dei cittadini, bensì a beneficio della Società; perchè questa Società sarebbe esonerata dal fare le colmate, dal fare le incisioni, dal fare i riaccordi, cose tutte che costano, e che realmente recherebbero un certo miglioramento sanitario. Invece pare che le si voglia soltanto lasciare il beneficio della grande strada, del rettifilo, con cui potrà guadagnare quello che vuole.

Ora io domando se, sotto un Governo civile, possa una Società permettersi di snaturare in questo modo un'opera, che aveva uno scopo altamente morale, e di venire ad atti così crudeli, come quello che il ministro ha indicato, e che era appunto uno dei subietti della mia interrogazione, ma che non è il solo, signor ministro. L'infelice di cui ha parlato l'onorevole ministro, è morto sulla pubblica via, ma quanti altri vanno a morire in bugigattoli, dove non giunge l'occhio del pubblico!

Io spero che il signor ministro dell'interno vorrà prendere in considerazione queste mie osservazioni, che io ho rivolto anche al signor ministro della pubblica istruzione, perchè con tanto affetto egli aveva trattato la questione, e che aveva accolto in nome del Governo quale *dovere di Stato*, l'ordine del

giorno, che fu poi approvato dalla Camera, e lascio agli stessi ministri giudicare se sia questo il modo di adempiere ai doveri dello Stato.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. L'onorevole Imbriani ha allargato di molto la questione, e ha cercato di portarla sopra un terreno, sul quale io non posso seguirlo, perchè pregiudicherei la stessa causa buona che l'onorevole Imbriani vuol difendere.

Dirò solamente che l'onorevole Imbriani è in errore quando crede che il Governo sia disposto a favorire la Società, unicamente per farle guadagnare del denaro. L'onorevole Imbriani deve essere sicuro che il Governo interverrà, nel modo che la legge gli consente, per procurare che il contratto sia migliorato. Perchè, non bisogna farsi illusione, il contratto non risponde allo scopo della legge.

Imbriani. Quello che abbiamo sempre detto.

Nicotera, ministro dell'interno. Ma l'ho detto io prima di Lei.

Anzi, badi l'onorevole Imbriani, io non ho fatto parte dell'amministrazione municipale. Se ne avessi fatto parte avrei tentato di portarla in una via che conducesse a risolvere la questione. L'amministrazione municipale di Napoli fece un contratto che ebbe l'approvazione del Governo. Fece un piano regolatore della città, e questo piano fu studiato da ingegneri governativi, e fu approvato. Ora, se quel piano non corrisponde allo spirito della legge, la quale mirava al bonificamento di Napoli e toglieva il grave inconveniente dell'agglomeramento di migliaia di persone in siti impossibili, ed a dare a questi disgraziati un alloggio a prezzi discreti; se il contratto fatto dal municipio, ed approvato dal Governo, se lo ricordi bene, onorevole Imbriani, è un contratto di abbellimento, un contratto edilizio, che cosa possiamo far noi? Procurare, se e per quanto è possibile, con modi non certo violenti (perchè con la violenza non si arriva a nulla, e quando la si volesse adoperare, probabilmente i tribunali ci darebbero torto), procurare con modi conciliativi di ricondurre il contratto agli scopi della legge.

Qual'è il procedimento da seguire? È questo: l'Amministrazione municipale di Napoli deve prendere l'iniziativa della modificazione del contratto, perchè questa iniziativa non può esser presa dal Governo.

Quando l'Amministrazione municipale, nell'interesse del paese, avrà discusso e modificato il contratto, allora dovrà intervenire il Governo, e ritenga l'onorevole Imbriani che il Governo non è punto disposto ad intervenire se non nel senso che la legge prescrive.

Il parlare ora del senso nel quale questo contratto dovrebbe essere modificato, sarebbe, non solo inutile, ma, probabilmente, nocivo, perchè si potrebbe pregiudicare la risoluzione.

In quanto a ciò che ha detto l'onorevole Imbriani, cioè che la Società espropria le case, e poi non le demolisce anzi le subaffitta, e talvolta ad un prezzo superiore a quello a cui prima erano locate, io prego l'onorevole Imbriani di considerare che sarebbe un male gravissimo se le case fossero demolite.

Veda, onorevole Imbriani, si sono demolite molte di queste case, e ciò ha portato per conseguenza che centinaia di poveri disgraziati sono rimasti senza ricovero.

Ora, se si continuasse il sistema delle demolizioni, prima d'aver deciso la questione, comprende la Camera che si accrescerebbe il numero di quei disgraziati che non hanno tetto.

Quindi, secondo me, non solo non è un male che le case vecchie non si demoliscano, ma bisogna adoperarsi perchè la demolizione venga sospesa sino a che non si sia provveduto a nuovi alloggi.

Bisogna però sorvegliare che la Società, o colui al quale la Società dà l'incarico di amministrare queste case, non aumenti le pigioni; ma questo è di pertinenza del Municipio, non del Governo, ed io sono sicuro che il Municipio farà il dover suo.

Debbo poi dire all'onorevole Imbriani che egli non è bene informato della cosa, perchè questa Società che egli dipinge spesso come una Società di vampiri, si è prestata a concedere per ora quattro grandi fabbricati, e forse ne concederà degli altri, ad un prezzo molto mite: a 5 lire per camera.

Imbriani. Non è bene informato.

Nicotera, ministro dell'interno. Ah! scusi, onorevole Imbriani, mi permetta di dirle che io ne so più di Lei.

Ora è evidente che se la Società concede i grandi nuovi fabbricati, che non possono essere affittati ancora, a questo prezzo, è evidente che ciò che è stato riferito all'onore-

vole Imbriani, intorno alle locazioni vecchie, dev'essere molto esagerato.

Io ho sempre creduto e continuerò a credere che la questione di Napoli, sia difficile e complicata, perchè fra le altre cose, la posizione topografica di Napoli non si presta molto a riunire, come secondo me si dovrebbe fare, i poveri in case economiche.

Tuttavia ritenga l'onorevole Imbriani che il Governo, d'accordo con la nuova amministrazione municipale di Napoli, studia il modo pratico di risolvere questa questione. E, d'accordo col mio collega il ministro della pubblica istruzione (non perchè la cosa sia di sua pertinenza, ma perchè, uomo di cuore, si è sempre occupato di questa questione e se ne interessa quanto me ne interessa io) si vedrà se sia possibile costruire almeno due quartieri poi poveri, in due punti estremi della città, e di persuadere tutta questa gente, che, l'onorevole Imbriani lo sa quanto me, vive a Napoli girando per tutte le strade, facendo tutti i mestieri di questo mondo per poter vivere, di persuadere, dico, questa gente a dividersi in due parti e possibilmente dove il lavoro si rende più facile.

Come vede l'onorevole Imbriani, il Governo è disposto a fare tutto quel che la legge gli consente, onde facilitare, quanto più è possibile, quest'opera. Il municipio ora si è messo su questa via; e debbo dire all'onorevole Imbriani, che anche la Società si mostra molto arrendevole. Perchè essa è disposta ad abbandonare tutte le opere di lusso per dedicarsi a quelle che servono al risanamento.

Ma abbandonando tutti quei lavori su cui potrebbe fare molto guadagno, non si può pretendere che ne eseguisca altri con perdita.

Non ci deve perdere, perchè, poi, non bisogna credere che le Società impieghino i loro capitali per patriottismo; e qualche cosa, l'onorevole Imbriani vorrà convenirne, debbono guadagnare. È questione di guadagnare più o meno; ma un certo guadagno ci deve essere.

Ritenga l'onorevole Imbriani che, fra non molto, questa questione sarà risolta, nel senso che egli giustamente reclama, nel senso cioè, che risponda ai bisogni del paese ed allo scopo che si proponeva la legge; scopo che non è stato raggiunto, perchè, quando si è fatto il contratto, si è dimenticato assolutamente.

Imbriani. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole Imbriani, le rammento

che le interrogazioni non possono dar luogo a discussioni.

Imbriani. Due sole parole.

Io non so che cosa stia studiando il Ministero col municipio di Napoli; ma spero che approdi a qualcosa di diverso dall'aumento della tariffa daziaria, la quale aggrava di parecchi milioni le spalle dei contribuenti.

Però, siccome su di ciò ho mosso già interpellanza al ministro delle finanze, essendo state violate quattro leggi dal Municipio e dal Ministero, ne parleremo a suo tempo. Mi limito ora ad alcune osservazioni su ciò che ha detto il ministro. Prendo atto anzitutto di ciò, che le colmate, i riaccordi, le incisioni, che costituiscono il lato igienico del risanamento, non verranno sottratte agli obblighi della Società. Vedremo poi quanto essa sarà generosa. Fino adesso il Governo non ha fatto che evitarle il fallimento.

Presidente. Non si dilunghi troppo.

Imbriani. Poche parole ancora. Posso assicurare il signor ministro che la promessa di dare le camere a 5 lire è stata fatta, ma non è stata mantenuta; perchè io so di gente miserrima che, strappando strappando, deve pagare lire 9. Quando vedrò i contratti a lire 5 mi ricrederò, ma posso assicurare il ministro che fino ad ora non mi risulta che se ne siano fatti. Non so se il deputato Placido ne sappia niente; ma credo di no. In quanto poi ai sub-appalti che la Società concede per le case che espropria, credo che la opera tutelatrice del Governo dovrebbe intervenire affinchè non si ripetano quei fatti orrendi, di gente affetta da polmonite trascinata a morire sulla strada. E tutto ciò in virtù del contratto, e sotto la tutela del Ministero dell'interno, e non ostante un ordine del giorno della Camera, che impone di provvedere alle case dei poveri. Io domando se c'è logica in questo, ed anche se ci fosse logica, domanderei se c'è cuore. Ho finito.

Presidente. Va bene; tanto più che Ella ha ora un'altra interrogazione al ministro dell'interno, « circa le concessioni di agenzie di usura da parte del regio Governo. »

Onorevole ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Questa volta spero di esser più fortunato e di indurre l'onorevole Imbriani a dichiararsi soddisfatto.

L'onorevole Imbriani ha letto, o gli hanno fatto leggere, la *Gazzetta Ufficiale* del 16 feb-

braio 1892 e da quella lettura egli ha saputo che la questura di Roma ha autorizzato uno di quei banchi di pegno che sono tenuti da privati, e nell'avviso relativo ha trovato che è stabilito per i pegni che si ricevono da quel banco un interesse eccessivo.

Io ho voluto informarmi della cosa: essa è vera realmente. Però l'onorevole Imbriani, muovendomi la interrogazione, avrà esaminato la legge ed il regolamento di pubblica sicurezza, come ho dovuto leggerli io.

Ebbene, tanto per la legge quanto per il regolamento questi permessi di banco di pegni si concedono bensì dall'autorità di pubblica sicurezza (e dico questo per chiarire subito che la responsabilità mia nel caso incomincerebbe dal momento in cui, avvertito del fatto, io non avessi voluto provvedere) ma l'autorità stessa non ha facoltà di stabilire il tasso degli interessi.

Però io ho fatto ricercare se nel tempo passato fosse accaduto qualche cosa che desse facoltà al ministro di intervenire, e, cercando, ho trovato una sentenza della Corte di cassazione di Torino, la quale, giudicando in una questione di questo genere, dichiarò che: l'autorità di pubblica sicurezza può porre per condizione, all'apertura di agenzie di prestiti su pegno, la limitazione ad un dato saggio dell'interesse percipiando, sotto minaccia ai contravventori del ritiro dell'autorizzazione.

E, facendomi forte di questa sentenza, senza aspettare di presentare una modificazione alla legge (poichè questa sarà una delle modificazioni che mi propongo di apportare alla legge di pubblica sicurezza) ho mandato una circolare ai funzionari di pubblica sicurezza ricordando loro quella sentenza.

Spero quindi che questa mia risposta accontenterà l'onorevole Imbriani.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

Imbriani. Sentite, signor ministro, voi poc'anzi mi ricordavate che io era stato di passaggio nel municipio di Napoli.

Di passaggio, sì, ed un po' in causa vostra, poichè voi sapete che da un mese io non metteva piede in Napoli, quando fui nominato consigliere, e coi deputati di opposizione allora foste fra coloro che sostennero la mia candidatura con significato politico. Ora se ho lamentato qui tuttociò che fa la Società del risanamento, non ho fatto che ripetere ciò che aveva detto in quel municipio, nè più nè meno;

la nota unica che ho portata là è quella che cerco di portare nell'Assemblea legislativa, cioè quella di tutela per i miseri, per gli infimi, per coloro sui quali si aggrava la mano di tutti in generale. In quanto all'interrogazione, io non posso che dichiararmi soddisfatto della buona volontà del ministro; ed aggiungo che la cura che egli ha avuto di andare a ricercare l'aiuto giuridico, torna a piena sua lode. Ma il lamento signor ministro è antico; non è che mi si sia fatto vedere...

Nicotera, ministro dell'interno. Io non lo sapeva.

Imbriani. Ma io lo sapeva da tempo; perchè per lo più queste agenzie si concedono ad antichi marescialli di pubblica sicurezza in riposo, che vanno a fare gli usurai.

Ora il concetto che dobbiamo aver tutti dello Stato, di questo organismo etico...

Una voce. In che senso?

Imbriani. ... etico nel senso elevato; che se poi questi signori riducono lo Stato etico nel senso di tisico, è cosa differente. (*Si ride*). Ora il vedere che questo organismo etico pone il suo suggello su certe nefandità è cosa che rivolta!

Ecco qui l'avviso: « Il banco autorizzato dalla Regia questura a tenere dell'articolo 67 della vigente legge della pubblica sicurezza con regolare licenza, ecc. » Ed in questa autorizzazione è compreso l'articolo che si riferisce all'interesse.

Nicotera, ministro dell'interno. Non è compreso.

Imbriani. Sì, perchè si autorizza tutto ciò.

Nicotera, ministro dell'interno. L'interesse è stabilito nell'avviso, non nell'autorizzazione.

Imbriani. No, perchè gli articoli costituiscono un insieme inscindibile. Se c'è l'autorizzazione nell'articolo primo, nell'articolo 7 è poi detto così: « Gli interessi sono percepiti al 3 per cento mensile » (È il 36 per cento all'anno!) « Per il primo mese si paga all'atto del contratto, gli altri mesi nel momento del disimpegno; per il mese incominciato l'interesse si paga come mese finito. »

Questa è una enormità che rivolta.

Chi è che si presenta a queste agenzie di usura? I poveri operai disoccupati, che vanno ad impegnare il lenzuolo, il pagliericcio o la camicia, per recar pane ai figliuoli, alla consorte inferma, questi miseri si presentano a queste agenzie e devono pagare quest'usura immonda che stigmatizzo con tutta l'anima

augurando che ricada sul capo di gente che vive del sangue del suo simile. Ora io vorrei che il ministro, di cui lodo pienamente le buone intenzioni, come ne ha il diritto, ritirasse la licenza a questi vampiri, per modificare il tasso degl'interessi. Mi pare che... (*Interruzione*).

... Lo può fare: come ha dato la licenza, la può ritirare e non concederla se non dopo avere modificato l'interesse. Mi pare una cosa così giusta, così morale che io mi attendo una dichiarazione affermativa dal ministro: giacchè ha già fatto qualche cosa, faccia il resto ed avrà compiuta una buon'azione.

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Io prego l'onorevole Imbriani di osservare bene che le disposizioni o le condizioni, per meglio dire, contenute nel regolamento del Banco di prestiti contro pegni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1892 non furono esaminate ed approvate dalla questura. La questura concede solamente il permesso di aprire il Banco, e nient'altro. Poi, questo che è autorizzato, fa il suo regolamento che deve essere registrato, ma di cui la questura non sa più nulla. E, secondo me, questo è un male, perchè credo che sarebbe più corretto che la questura fosse informata di tutte le disposizioni del regolamento medesimo.

Allo stato delle cose, poichè la legge non limita l'interesse, e lascia la facoltà ai contraenti di stabilire quell'interesse che vogliono, la questura non può fare quello che dalla legge non è consentito. Ma poichè, io penso, come l'onorevole Imbriani, che non sia lecito profittare della miseria, così credo che ad eliminare i lamentati inconvenienti, si possa arrivare per un'altra via.

Quando colui che si presenta a domandare il permesso di aprire un Banco di prestiti sopra pegno, dichiara un tasso d'interesse che oltrepassa i limiti del giusto e dell'onesto, la questura può rifiutare, perchè è nella sua facoltà, il permesso.

Così pure, quando la questura è avvertita della esorbitanza dell'interesse, può ritirare il permesso già accordato, ma non fondandosi su quella ragione che sarebbe illegale.

D'altronde, di motivazione non c'è bisogno. La legge dà il diritto all'autorità di

pubblica sicurezza di accordare o no il permesso, e il diritto di ritirarlo quando lo abbia concesso. Perciò, avvalendomi di queste disposizioni di legge, sia certo l'onorevole Imbriani, che mi studierò di impedire che i tenitori di Banchi di prestiti sopra pegno esigano un interesse che passi i limiti dell'onesto.

Io spero che l'onorevole Imbriani si contenterà di queste mie dichiarazioni.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Imbriani. Io non posso che ringraziare il ministro delle affermazioni che ha fatte così nettamente: e solamente desidero fare una semplice osservazione puramente giuridica. Vero è che il Codice civile non pone limiti agli interessi: ma nelle contrattazioni tra privati! Invece, allorquando un individuo, non lo voglio chiamare un cittadino; vuole avvalersi del permesso della questura per mettere un'officina, un luogo di pegno (perchè non bisogna scordare che quest'interesse si prende sopra denaro prestato contro pegno) non c'è alcuna legge civile la quale lo possa autorizzare ad esigere interessi esorbitanti ogni limite. Se questo individuo vuole il permesso, lo deve ricevere sotto condizione. Ma, ripeto, è questa una questione unicamente giuridica. L'essenziale è che questi signori i quali, coi guadagni infami, ricavano tanto da farsi porre nelle liste elettorali e diventare poi anche grandi elettori, siano messi a dovere. Il ministro ha promesso di farlo, e io lo ringrazio di cuore.

Svolgimento di interpellanze.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, passeremo allo svolgimento delle interpellanze. La prima è dell'onorevole Imbriani al ministro di grazia e giustizia « circa i metodi di procedura seguiti verso alcuni ufficiali dell'esercito nazionale, violatori del diritto comune e delle leggi dello Stato, non applicandosi la legge comune come di dovere. »

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza.

Imbriani. Sarò brevissimo nello svolgimento di questa interpellanza. Anzitutto non toccherò dei fatti avvenuti a Ventimiglia e San Remo perocchè c'è un altro collega che ha presentato apposita interpellanza, e neppure entrerà nella

questione della condotta dei militari in Africa, perocchè lascio questa parte importantissima al collega Cavallotti, il quale con molto amore l'ha studiata, e validamente saprà svolgerla nella Camera.

Io tratterò semplicemente dei fatti di Bologna, avvenuti nella scorsa estate, esaminandoli dal lato puramente obiettivo. E comincio dal domandare al ministro di grazia e giustizia se creda che ci siano due fòri, un fòro militare e uno civile, per reati che cadono sotto la giurisdizione della legge comune. Abbiamo abolito il fòro ecclesiastico: non vorremo creare, spero, un fòro militare! Se una data azione è qualificata come reato dal Codice, è reato per tutti, siano militari o siano borghesi.

Ora io domando: l'andare, in molti, in cerca di un cittadino per usargli violenza, è un reato o pur no? Inoltre domando al signor ministro della guerra: è lecito agli ufficiali, fuori di servizio, di portare la rivoltella senza avere adempiuto all'obbligo, che hanno gli altri cittadini, di munirsi del permesso speciale? E questo permesso speciale può esser dato agli ufficiali in divisa, mentre sono già forniti dell'arma che loro compete per regolamento?

A questo proposito, anzi, richiamo il signor ministro a considerare se non sarebbe il caso di far sì che gli ufficiali, fuori di servizio, non andassero trascinando la sciabola; e se non sarebbe più civile e più conforme ai nuovi tempi il farli andare disarmati.

Ciò premesso, riprendo il filo interrotto da questa breve digressione.

E certo che quegli ufficiali implicati nei fatti di Bologna avevano le rivoltelle.

Si sono riuniti, sono stati circondati dalla forza pubblica. E io chiedo quindi: perchè non sono stati, come qualunque altro cittadino al quale fosse occorso un fatto simile, condotti all'ufficio di pubblica sicurezza? Ecco un altro quesito.

Il giorno dopo si rinnovano le dimostrazioni alla porta di una caserma. Non faccio nomi; non indico che i luoghi, perchè, ripeto, desidero di trattare la questione obbiettivamente, come principio.

Un ispettore di pubblica sicurezza, seguito da un agente, entra nella caserma. Ci sono alcuni ufficiali che sguainano le sciabole e li percuotono ripetutamente, tanto che l'ispettore è ferito gravemente alla testa.

Dicono che gli ufficiali l'avevano preso per un sedizioso!

Ed ancorchè fosse stato un sedizioso, era in una caserma dove c'era un reggimento sotto le armi, e dove gli ufficiali stessi erano armati a loro difesa. Naturalmente il fatto non è bello, e non si può scusare se non con esaltazione di mente che abbia fatto loro perdere il senno.

Ma il senno non doveva perderlo il procuratore generale che, il giorno dopo, doveva spiccare mandato di arresto contro coloro che avevano commesso un reato.

L'ispettore, lo capisco, è stato invitato dalle autorità a non riscaldare la questione.

Le ferite sono guarite e chi ha dato ha dato. Ma se l'ispettore non si è querelato, se non ha fatto valere i suoi diritti, io credo che non abbia adempiuto al suo dovere.

Dunque chi ha dato, ha dato, ed è rimasto impunito.

Il procuratore generale, dicevo, secondo me, doveva spiccare mandato di arresto. Ed in questi casi, come in altri, io domando anche perchè i militari siano lasciati in caserma, e non subiscano, come tutti gli altri cittadini, la detenzione nei luoghi a ciò destinati, che si chiamano prigioni. Questo è un altro quesito.

Certamente non si può volere l'esistenza di due fôri, nè un privilegio creato per una qualità di cittadini che non si può volere erigere in casta.

Ora la questione mi pare così seria, così importante, da meritare tutta l'attenzione del ministro di grazia e giustizia, il quale deve assolutamente far cessare questa specie di scandalo: e non lo chiamo altrimenti che scandalo; poichè la legge deve essere uguale per tutti, e non ci ha da essere alcun privilegiato, appartenga all'esercito nazionale, od appartenga alla nazione in qualunque altro modo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia, giustizia. L'onorevole Imbriani dichiarò di trattare la questione obiettivamente, e vi si attenne con molta correttezza.

Risponderò alla sua interpellanza con molta franchezza, come è mio costume.

Egli mi chiese se in Italia, per i reati comuni, vi siano due fôri.

Gli rispondo che ve n'è un solo, e la giustizia è uguale per tutti.

Ed a riprova faccio osservare all'onorevole Imbriani che i fatti avvenuti a Bologna in agosto, avendo fisionomia di reato, malgrado la mancanza di querele, l'autorità giudiziaria procedè d'ufficio.

Imbriani. È reato di azione pubblica.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Per questo non aveva bisogno dell'istanza privata e procedè d'ufficio.

L'onorevole Imbriani si è meravigliato che il giudice istruttore non rilasciò mandato di cattura contro gli imputati. Così facendo egli usò della facoltà concessagli dal Codice di procedura. A tenore di esso coloro, i quali si rendono imputabili di un reato, possono essere uditi dal giudice istruttore o col mandato di comparizione o col mandato di cattura.

Il Codice all'articolo 182 distingue i casi, in cui non si può emettere mandato di cattura da quelli in cui il giudice, a seconda delle circostanze, può rilasciare mandato di comparizione o mandato di cattura.

Ora, nella specie, il giudice istruttore si è valso della facoltà dell'articolo citato, e non essendovi pericolo di forza e circostanze gravi, che richiedessero la cattura, emise mandato di comparizione.

Il processo finì con due ordinanze di non farsi luogo a procedere, rispetto a taluni per non provata reità, rispetto ad altri per inesistenza di reato.

Da ciò è chiaro che quanto alla procedura, non vi furono nè privilegi, nè eccezioni. Gli ufficiali furono trattati come andrebbe trattato ogni altro cittadino, anzi come furono trattati gli altri cittadini, perocchè oltre agli ufficiali erano imputati anche alcuni borghesi. Orbene, furono tutti trattati alla stessa maniera; tutti uditi con mandato di comparizione; e contro tutti si fece il processo, che finì nel modo che vi ho detto.

Quindi, in questo fatto almeno, io non trovo che si sia proceduto scorrettamente, che siasi violata la legge, o si sia fatto trattamento di favore agli ufficiali.

Non ho altro da aggiungere. Quando altri fatti venissero denunziati, dai quali sia chiara l'inosservanza della legge o la parzialità dei procedimenti, sia certo l'onorevole Imbriani che io sarò severissimo nel richiamare i miei dipendenti all'adempimento dei loro doveri, perchè credo che l'eguaglianza e

l'imparzialità nell'amministrazione della giustizia sia non soltanto un dovere, ma una condizione per la pace sociale, perchè quando mancasse la fede nella giustizia, non potremmo tutelare in nessuna maniera l'ordine e la quiete pubblica.

Presidente. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole Imbriani, debbo dichiarare che l'onorevole Nasi Carlo aveva presentato una interpellanza intorno allo stesso argomento, e che perciò era stata raggruppata con quella dell'onorevole Imbriani. Ma l'onorevole Nasi è in congedo per ragioni di salute. Quindi, per regola generale, egli manterrebbe la iscrizione, e perderebbe la sua volta: ma siccome la sua interpellanza è raggruppata con quella dell'onorevole Imbriani, così la interpellanza medesima può essere cancellata dall'ordine del giorno.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole Imbriani ha un'altra interpellanza. Vuol fonderla con quella?

Imbriani. È naturale.

Pelloux, ministro della guerra. Allora sta bene. Dei fatti di cui ha parlato l'onorevole Imbriani mi sono occupato con tutto l'interessamento che i medesimi richiedevano: perchè confesso che, ogni qualvolta sorge qualche fatto che possa menomamente turbare l'armonia tra l'esercito e la popolazione di una città, io me ne preoccupavo vivamente, e provvedo col massimo impegno; e ciò facendo, credo di adempiere al mio dovere.

L'onorevole Imbriani dice che gli ufficiali implicati nei fatti di Bologna erano armati di rivoltella. Io ho fatto fare un'inchiesta molto minuta, anche prima che si svolgesse quella giudiziaria che ebbe fine col non farsi luogo a procedere; e debbo dichiarare che non è risultato in modo positivo, e anche da altre fonti oltre quelle militari, che qualche ufficiale avesse la rivoltella.

Del resto, credo che possa avvenire che un ufficiale porti una rivoltella, come appunto la può portare qualunque altro cittadino, se nonchè, nella specie il fatto assumerebbe una certa gravità, perchè potrebbe sembrare che vi fosse per parte sua l'intento di fare del danno a qualcuno; ma dalle due inchieste, da quella giudiziaria e da quella fatta per

conto dell'amministrazione militare, non risulterebbe.

I fatti di cui si tratta sono due: uno avvenuto la sera del 2 agosto, e l'altro la sera del 3. La sera del 2 agosto, due ufficiali erano direttamente impegnati in una vertenza; se ne trovarono poi impegnati anche altri (per interesse naturale, e per avere saputo che qualche cosa si preparava in seguito a certi incidenti precedenti), al momento in cui i due ufficiali vollero entrare nell'Arena del Sole: ma per parte di quelli non c'era il preconcetto di prendere alcuna parte a quanto è avvenuto poi. Ciò è tanto vero che i due primi ufficiali entrarono in teatro e chiusero la porta, e i loro compagni non cercarono nemmeno di seguirli. Attorno a questi, però, si riunì una folla di alcune centinaia di individui, insultandoli e gettando sassi: cominciò una colluttazione, e gli ufficiali non andarono al di là della difesa.

La prova di questo si ha nel numero dei feriti: quattro ufficiali furono feriti, e uno è stato malato venti giorni: i feriti borghesi furono tre. Ora, se da una parte vi furono tre feriti e quattro dall'altra, e se si pone mente che gli ufficiali erano armati di sciabola, mi pare che non si possa dire che gli ufficiali avessero intenzione di far gran male.

Certo, io riconosco nel fatto una certa imprudenza, tanto è vero che ho preso i provvedimenti che erano del caso, lasciando poi il corso regolare alla giustizia. Si tratta, dunque, di un'imprudenza, se si vuole, di una disgrazia: ma è da escludere qualunque deliberata intenzione di fare un atto che sarebbe stato deplorabilissimo se fosse stato quale alcuni lo hanno voluto fare apparire. Spero che l'onorevole Imbriani vorrà riconoscermelo, come io riconosco che egli ne ha parlato con molta moderazione.

In quanto poi al fatto del 3 agosto, mi permetta l'onorevole Imbriani di dirgli, che esso fu una resistenza naturale. Gli ufficiali non potevano fare che quello che fecero. Circa 500 persone volevano invadere la caserma di S. Salvatore, e tra queste si trovavano alcuni agenti in borghese che volevano impedirlo, ma senza alcuno indizio di riconoscimento.

Gli ufficiali non li hanno riconosciuti, e si son difesi opponendosi all'invasione della caserma. Quindi, se riconosco che il fatto del 2 fu una imprudenza deplorabile, dichiaro che quello del 3 fu quello che doveva essere, per-

chè gli ufficiali non potevano permettere che la caserma fosse invasa dai dimostranti. Aggiungo che il delegato ferito ha lealmente dichiarato che non poteva essere riconosciuto nella semi-oscurità, che regnava nel luogo.

Dunque la questione in sè stessa mi pare ormai abbastanza dilucidata, e, se ha potuto dispiacere moltissimo, io mi congratulo che tutto sia ora finito e senza che per nulla siano stati turbati gli ottimi rapporti sempre esistiti fra la guarnigione e la cittadinanza di Bologna. Tengo a constatare ancora una volta che nessuna premeditazione vi fu mai nel fatto, anzi nei fatti avvenuti: questo essenzialmente io tengo a dichiarare.

In quanto poi al mandare gli ufficiali disarmati, io capisco che quelli di marina già fanno in questo modo: ma per gli ufficiali di terra è ormai questione di tradizione e contro le tradizioni non convien troppo di andare. Il fatto di portare la sciabola è pei nostri ufficiali ormai secolare: e il vederli ora senza l'arma al fianco, sarebbe cosa che ai più non piacerebbe. Si tratta di tradizione e non credo opportuno l'andarvi contro: molto meno lo trovo necessario.

Imbriani. E la rivoltella?

Pelloux, ministro della guerra. La rivoltella non si può portare che secondo norme speciali. Ultimamente tutti gli ufficiali sono stati muniti di rivoltella: ma è anche stato previsto quando devono portarla in servizio; per portarla per proprio conto abbisognano di un permesso. Il che vuol dire che non debbono portarla altro che per circostanze di servizio: al di fuori di questi casi, anche gli ufficiali sono considerati come cittadini qualunque: in questo sono d'accordo con l'onorevole Imbriani, il quale spero che almeno dall'insieme delle mie dichiarazioni vorrà dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Il signor ministro stesso ha riconosciuto che io ho parlato con moderazione: nè questa moderazione verrà meno mai nell'animo mio. Ne è prova il fatto che io ho voluto anche fondere le due interpellanze. Però debbo dire apertamente che non posso dichiararmi soddisfatto della teorica espressa dal ministro della guerra, perchè egli ha voluto entrare nell'esame dei fatti. Io me ne sono astenuto, malgrado io abbia qui un intero quaderno di documenti. Non ho voluto metterci mano. Però il ministro comprenderà

egualmente, senza esaminare i documenti, che quando trenta ufficiali dello stesso reggimento si trovano riuniti in un luogo, ci deve essere un preconcetto, si devono essere dati la posta, specialmente quando alcuni fra essi si pongono quasi a dare la caccia a due cittadini... (*Interruzioni*) invadendo una proprietà privata come un teatro, e non vedendoli uscire corrono dappertutto ed entrano nei camerini degli attori e delle attrici.

Voci. Ahi! ah!

Imbriani. Comprenderà bene il ministro che questi sono quei tali sintomi pericolosi per la disciplina che io annunciava nella mia seconda interpellanza.

Questo, in quanto ai fatti.

Non posso poi punto ammettere la teorica espressa dal ministro circa i fatti del giorno tre.

È inesatto che una folla sia entrata nella caserma; vi entrarono soltanto un delegato di pubblica sicurezza ed alcuni altri, e il delegato fu preso a sciabolate in testa.

E qui mi rivolgo al ministro di grazia e giustizia. Io prendo atto delle sue dichiarazioni. Un cultore del diritto, non avrebbe potuto esprimersi diversamente in quanto all'applicazione della legge comune.

Ma egli deve riconoscere che, nel fatto, questa legge comune non è stata applicata.

Vero è, ed ognuno lo sa, che vi sono due modi previsti dalla legge per inquire: uno è d'assicurarsi di coloro che sono presunti rei di un reato; l'altro è quello del mandato di comparizione. Però, nel caso speciale, c'era un ferimento grave, e questo era proprio il caso del mandato d'arresto. Osservi il ministro la legge, e serenamente risponda, senza preconcetti.

Le conseguenze non hanno corrisposto fortunatamente alla diagnosi del chirurgo: ma il magistrato doveva agire in base a quella diagnosi, e prendere i provvedimenti che gli erano dettati dalla perizia chirurgica. Quando questa segnala un grave ferimento, bisogna spiccare il mandato d'arresto, salvo, dopo, a vedere se sia il caso di accordare la libertà provvisoria.

Così si sarebbe fatto per me, signor ministro, così si sarebbe fatto per qualunque cittadino. Il non aver fatto così perchè erano militari, è ciò che mi pare non possa dirsi regolare andamento di giustizia, tanto più essendo noto che il procuratore generale ebbe colloqui col prefetto e col comandante mili-

tare. Insomma c'è tutto un insieme di fatti per indurne che la giustizia non ha avuto il suo corso regolare. Si intende bene che io parlo qui dei casi del giorno tre agosto: poichè pel caso del giorno due, il ministro dice che non c'è stato mandato di cattura per alcuno. Io non so veramente il mandato di cattura per chi avrebbe dovuto essere spiccato, se non per coloro che avevano aggredito! Quindi sorvolo su ciò, la legge essendo stata uguale per tutti.

Ricordo nondimeno che questo sintomo pericoloso per la disciplina, l'ha riconosciuto anche il ministro della guerra, tanto è vero che ha detto di aver preso provvedimenti.

Io credo che questi fatti non debbano assolutamente rinnovarsi. E in ogni modo credo che l'andamento della giustizia debba essere eguale per tutti, e che quando si prescrive dalla legge che mandato di cattura vi abbia da essere, si debba eseguirlo contro chiunque, sia generale, sia soldato, sia semplice cittadino. Questo da un lato. Dall'altro lato raccomando al ministro di guardar bene che certi fatti non si rinnovino, ripeto: perchè se non recano in realtà perturbamento, com'egli ha detto, una volta, due volte, potrebbero recarne, a lungo andare, dei gravissimi.

E il maggiore di questi perturbamenti sarebbe precisamente quello di far sì che, nella coscienza del paese, i militari non fossero più considerati, come debbono essere, quale parte eletta della nazione che deve difenderne i diritti e deve sostenerne le ragioni: non altro.

Dopo queste osservazioni non presento mozioni: ma non posso dichiararmi che in parte soddisfatto. Perchè nè il procedimento della giustizia ha avuto il suo corso regolare come lo avrebbe avuto per altri cittadini, nè le ragioni addotte dal ministro della guerra mi son parse veramente giuste, e con criterio esatto e determinato espresse.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, ministro della guerra. Io devo ancora dire una parola all'onorevole Imbriani e sarò brevissimo. Nel fatto del 2 agosto, egli dice, ci sono stati 30 e più ufficiali che si sono trovati insieme. È vero però che sono due soli quelli che sono entrati in teatro; gli altri lo sapevano...

Imbriani. Sono pronto a dare le prove.

Pelloux, ministro della guerra. Io persisto a dire che, dall'inchiesta, risultò evidentemente che concerto non ci fu. Quanto ai fatti del giorno 3, è vero che non entrarono cinquecento persone nella caserma. Ma non dovevano entrarne nè venti nè una: e perciò, per quel fatto, mantengo che gli ufficiali non fecero che quanto la situazione imponeva.

Che fatti di questo genere non debbano rinnovarsi, io lo desidero come lo desidera l'onorevole Imbriani. Ma egli converrà che, in fin dei conti, qualche volta anche la pazienza può sfuggire. Nondimeno affermo altamente che si fa tutto quello che si può fare per mantenere la disciplina dell'esercito, che deve essere legato dal rapporto il più intimo con la nazione, perchè l'esercito non è solo parte della nazione, ma ne rappresenta l'esistenza, poichè tutte le famiglie italiane in esso hanno un qualche rappresentante.

Perciò dobbiamo tutti desiderare che questa unione intima di affetto fra l'esercito e la nazione non si indebolisca mai, e tutte le nostre cure a questo alto scopo sono dirette.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Il signor ministro, con le sue ultime parole, non ha risposto secondo vorrebbe il diritto costituzionale. Capisco bene che un valente, un valoroso soldato, come lui, non ha, poi, il dovere di conoscere il diritto costituzionale a perfezione; ma, dal momento che egli ha voluto rilevare una mia espressione, mi permetterà di spiegarla.

Chi rappresenta la nazione non è che la Camera elettiva; l'esercito è solamente parte eletta della nazione; perchè è quella che è destinata a difenderne i diritti.

Il signor ministro ha detto: la pazienza si perde a volte. Ma, scusi, signor ministro, non è permesso di perdere la pazienza; bisogna valersi delle leggi, ricorrere alla giustizia, perchè, altrimenti, ognuno potrebbe farsi ragione da sè medesimo.

Ora non voglio nè scusare gli uni, nè censurare gli altri, solamente debbo riprovare il linguaggio del ministro, il quale potrebbe autorizzare alcuni militari, in altri casi, a dire: abbiamo perduto la pazienza.

No, signor ministro, per simili questioni vi sono i tribunali, vi sono anche altri mezzi, che forse preferirei. Ma, non si può ammettere che qualche ufficiale provocatore di mestiere, soltanto perchè sa l'arte della scherma,

o sa tirar bene al bersaglio con la pistola, venga a provocare o ad imporsi. Ogni giorno qui si predica l'ossequio alla legge, e dalla voce di un ministro di Stato non deve uscir parola che sia meno che riverente verso la legge, la quale deve essere uguale per tutti. E non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. Un'ultima parola. Ho detto che desidero non accadano mai fatti simili, ma non posso garantire, nè sono responsabile che non vi sia qualcuno che perda la pazienza.

Del resto coloro che perdono la pazienza ne portano la pena.

Imbriani. Oh! bene!

Pelloux, ministro della guerra. E ne ha avuto l'esempio questa volta.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Imbriani.

Ora viene un'interpellanza dell'onorevole Sani Severino al ministro dell'interno, che è iscritta nell'ordine del giorno da molto tempo. Quest'interpellanza non potè essere svolta prima perchè l'onorevole Sani era in congedo per ragione di malattia. Ora, essendo finito il suo congedo, devo dichiarare decaduta questa interpellanza.

L'onorevole Molmenti ha diretto una interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica: « se intende rivedere sollecitamente la legge sul Monte Pensioni per gl'insegnanti delle scuole primarie, provvedendo in modo che i maestri elementari abbiano ad essere pareggiati agli altri impiegati dello Stato. »

L'onorevole Molmenti ha facoltà di svolgerla.

Molmenti. Ringrazio la cortesia dell'onorevole presidente per aver conservato il turno della mia interpellanza durante la mia malattia. La mia interpellanza fu presentata, due mesi or sono, e forse ebbe l'efficacia d'interrompere l'indugio alla presentazione della legge da me richiesta. Ora la legge è stata presentata e, quindi, la mia interpellanza non ha più alcuna ragione d'essere.

Presidente. Sta bene; Ella ritira la sua interpellanza.

Verrebbe, ora, l'interpellanza dell'onorevole Rosano ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno. Ma l'onorevole Rosano è in congedo regolare per ragione di malattia, e perciò la

sua interpellanza sarà rimandata ad altro lunedì.

Viene un'altra interpellanza dell'onorevole Imbriani-Poerio al ministro della guerra « circa alcuni sintomi nell'esercito nazionale pericolosi per la disciplina e circa la condotta di alcuni ufficiali violatrice del diritto comune e delle leggi dello Stato. »

Una voce. È esaurita.

Presidente. Sta bene! È stata compresa nell'altra!

L'onorevole Imbriani ha, poi, un'altra interpellanza al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed ai ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio « circa le relazioni dell'Italia con l'estero, le condizioni economiche del Paese rovinose, i mercati stagnanti, la rendita pubblica precipitante, il corso forzoso riaffermatosi, le imposte rincrudite, la miseria invadente. »

L'onorevole Imbriani ha facoltà di svolgerla.

Imbriani. Non c'è il presidente del Consiglio!

Presidente. Rispondono gli altri ministri!

Imbriani. Siccome questa mia interpellanza è di una importanza specialissima, non sarebbe bene che rispondesse il capo del Governo, a cui mi sono diretto per primo? Se crede, signor presidente, la possiamo rimandare ad altra tornata.

Presidente. Se i ministri presenti dichiarano di non poter rispondere, ne sarà differito lo svolgimento.

Nicotera, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Nicotera, ministro dell'interno. L'onorevole presidente del Consiglio è assente per ragione di servizio. Ad ogni modo, se l'onorevole Imbriani chiede di rimandare la sua interpellanza, il Governo consente.

Imbriani. Vi ringrazio!

Presidente. Sicchè il Governo propone che lo svolgimento di questa interpellanza dell'onorevole Imbriani sia rimandato a lunedì prossimo?

Nicotera, ministro dell'interno. Precisamente!

Presidente. Sta bene.

Viene, ora, un'altra interpellanza dell'onorevole Imbriani (*Risa e commenti*) al ministro dei lavori pubblici « circa le garanzie dovute al personale ferroviario da parte delle Società e circa la responsabilità di queste. »

È presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici?

Voci. Non è presente!

Presidente. Non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, anche questa interpellanza sarà rimandata a lunedì.

Ora viene un'altra interpellanza dell'onorevole Imbriani al ministro della marina « circa i contratti con case straniere e circa un cannone da cento tonnellate della corazzata *Andrea Doria*, ricevuto dalla casa Armstrong, con grave danno dell'erario, come affermasi, e non strumento, ma impedimento di guerra. »

L'onorevole Imbriani ha facoltà di svolgerla.

Imbriani. Innanzi tutto rivolgerò un quesito al signor ministro della marina, se non gli paia che, per fabbricare strumenti di guerra, si dovrebbero preferire gli opifici nazionali a quelli stranieri, o tenuti da stranieri; per ciò che vengono a costare, credo che la spesa non sarebbe, poi, di tanto maggiore. In Venezia esiste, ora, una fabbrica di torpedini affidata ad una casa tedesca, la quale ha subito un processo per tentate subornazioni, pel quale alcuni agenti della casa sono usciti pel rotto della cuffia ed altri sono stati condannati.

Ma io vorrei sapere gl'impegni presi dal Governo con questa casa. Essa deve confezionare un numero di torpedini ogni anno; quindi ha assicurato un lautissimo guadagno.

Non avrebbe potuto lo Stato fondare esso medesimo un opificio di tal natura?

Una voce. E le officine!

Imbriani. Le officine, odo dire; non avete gli arsenali? non avete tante altre officine nazionali? È naturale quindi che lo Stato potrebbe impiantarle.

Anche alla casa Armstrong, la quale ha a Pozzuoli uno stabilimento, il Governo si è impegnato di fornire il lavoro.

Ed, a proposito di questa casa, domando al ministro se egli creda conveniente, che gli interessi di essa, i quali sono (ed è naturale) in lotta molto spesso con gli interessi dello Stato, debbano essere affidati ad un ammiraglio a riposo, l'ammiraglio Albini. (*Interruzioni*).

Si, è a riposo, anzi l'hanno fatto legislatore, l'hanno fatto anche senatore per di più. E se ciò è proibito espressamente dalla legge, pei deputati, ed a ragione, perchè dovrà rima-

nere un privilegio esclusivo dell'altro ramo del Parlamento? A me non pare punto conveniente.

Io non so se l'Albini appartenga alla riserva adesso, poichè ho inteso qualche interruzione a proposito delle mie parole a riposo; quindi può esser richiamato quando che sia, e perciò o mancherà all'obbligo suo non propugnando gl'interessi della casa che lo stipendia, oppure, spesso, si troverà in lotta con gl'interessi dello Stato. Ciò a me non pare nè regolare, nè morale, e credo che il ministro dovrà essere della mia stessa opinione.

Veniamo, adesso, al cannone da cento tonnellate, il quale alla prova riconosciuto lesò nell'anima, fu sbarcato a Pozzuoli per essere riparato. Poi fu rimbarcato ed adesso si trova a bordo dell'*Andrea Doria*. Io non so se, in tempo di guerra, chi comanda questa nave se ne varrebbe. (*Si! sì!*)

Si dice: sì; io non lo so, perchè potrebbero avvenire dei dubbi a chi ha la responsabilità del comando della corazzata, perchè si assicura che, in realtà, vi siano certi combaciamenti non perfetti, e vi sia, internamente, ancora qualche parte non bene levigata.

Gli uomini tecnici che veggo qui così largamente e nobilmente rappresentati, potranno pronunciare un parere, sul fatto, molto più valido di quello che possa dare io che riferisco ciò che altri uomini tecnici mi hanno spiegato, convincendomi delle loro ragioni.

Io, già, non so quanto i cannoni da cento tonnellate possano mai essere utili a bordo delle navi; non so quale uso se ne potrà fare; mentre li credo molto più utili a terra, di quello che a bordo. Egli è certo che dei cannoni che sono stabiliti in posizione all'isola Palmaria, si può garantire l'effetto; di quelli che sono a bordo, non so. Oltre che costano, mi pare, 540,000 lire l'uno, senza tener conto delle 13,000 lire sterline dell'affusto; quindi, si arriva in cifra tonda quasi ad un milione.

Anzi, in proposito, non so spiegarmi perchè i cannoni di posizione debbono essere Krupp, e quelli della marina debbono essere Armstrong. Non so spiegarmelo. Non ha valutato il ministro gli inconvenienti ai quali, in tempo di guerra, si andrebbe incontro, quando una nave, avendo fuito il proprio munizionamento, si avvicinasse a terra per approvvigionarsi nuovamente, e mancassero le munizioni per cannoni Armstrong?

Se fossero dello stesso tipo di quei di terra, allora le munizioni sarebbero pronte; non fa niente che costino 5000 lire per colpo, e che nessuno conosca quanti colpi è capace di dare un cannone, e se sarà inutile al cinquantesimo, o al sessantesimo, o all'ottantesimo colpo. Ciò ancora non si conosce perchè, naturalmente non si sono ancora sciupate tante munizioni per un cannone.

Io prendo occasione dalla mia interpellanza per presentare questi quesiti al ministro. Mi si assicura che la Casa Armstrong abbia riconosciuto di essere in obbligo di cambiare questo cannone con un altro che non presenti quelle lesioni sebbene innocue, come affermano gli agenti della Casa. Non così la Commissione che lo ha rifiutato. Tanta generosità a me pare un po' sospetta. Può essere che abbiano preso una simile determinazione, perchè colti sul fatto. Il ministro però si ricordi di una cosa. Un agente di questa casa, o di altra che fosse, vide rifiutati dalla Turchia degli strumenti di guerra che aveva preparato, e sapete che cosa disse? Se li rifiuta la Turchia, li daremo alla Grecia o all'Italia! Tanto buona gente siamo noi! Forse sotto alla bontà in alcuni casi traspare qualche cosa che può chiamarsi imbecillità e talora anche peggio dell'imbecillità! Aspetto che il ministro esprima i suoi criteri, e metta il Parlamento a cognizione dei fatti.

Presidente. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

De Saint-Bon, ministro della marina. È molto complessa la interpellanza dell'onorevole Imbriani, ed egli si occupa di molte cose che non erano punto annunziate in essa, ma sulle quali io, almeno per la maggior parte, cercherò di dire la mia opinione. L'onorevole Imbriani, però, non pretenderà che io lo segua in tutti gli apprezzamenti tecnici che egli ha fatti a nome suo o, come egli ha detto, udito fare da uomini tecnici fuori del Parlamento. Il Parlamento a me non sembra luogo opportuno per discussioni tecniche, per decidere se siano migliori i cannoni Krupp o quelli Armstrong. Il Parlamento non deve giudicare di queste cose; e per conseguenza su tutte le cose di indole essenzialmente tecnica io solverò, limitandomi solo a quelle che mi paiono essenzialmente di competenza del Parlamento. Fra queste potrebbe prendere il primo posto la domanda direttami dall'onorevole Imbriani, e cioè: fra il sistema seguito e quello

che si potrebbe seguire, quale è, secondo la mia opinione, il migliore?

Il sistema seguito finora è quello che la fabbricazione delle armi e di altri strumenti da guerra è affidata alle industrie militari nazionali che sono indipendenti dall'azione del Governo, ma sussidiate talvolta coi capitali e l'esperienza degli stranieri.

Il sistema invece che l'onorevole Imbriani propugna sarebbe quello che le armi e gli strumenti da guerra di ogni specie fossero fabbricati negli arsenali dello Stato od in fabbriche dirette dallo Stato.

Sono due sistemi diversi.

Posso accertare che il sistema scelto dal mio predecessore ebbe, parecchie volte, i lusinghieri applausi della Camera: io quindi non ho avuto ragione di fare una scelta fra questi due sistemi. Debbo però dichiarare, apertamente, che il sistema di affidare ad opifici italiani soltanto la fabbricazione di armi in Italia si prestava a gravissime difficoltà.

L'onorevole Imbriani dice: con i danari che voi pagate alla casa *tale dei tali* impiantata in Italia potevate pagare una casa italiana che vi avrebbe impiantato anche un grande stabilimento per armi: questo è, precisamente, l'argomento che servi, rovesciato, al mio predecessore e che gli ottenne il plauso della Camera.

Si dovevano, non portando questi stabilimenti in Italia, comprare ad altissimo prezzo le armi all'estero ed ordinarne la fabbricazione a case estere, le quali, per fabbricarle avrebbero dovuto impiantare degli ingenti stabilimenti.

Ora il mio predecessore disse: non è più conveniente, giacchè quelle somme si debbono spendere, e giacchè gli stranieri debbono spenderle in massima parte nell'impianto di stabilimenti appositi, che questi stabilimenti sorgano in Italia?

La questione posta in questi termini fu accolta con favore ed ebbe, ripeto, il plauso del Parlamento e forse del paese.

Io trovai dunque la questione risolta, nè certo a me spettava di risollevarla.

Era opportuno, mi domanda poi l'onorevole Imbriani, far venire dall'estero persone tecniche come l'Armstrong, come quell'altro di cui mi sfugge il nome?...

Imbriani. È troppo barbaro!!

De Saint-Bon, ministro della marina. A questo rispondo, che era opportunissimo per la

semplice ragione che l'Italia non poteva far spreco di capitali. Le condizioni del bilancio, noi lo vediamo tutti i giorni e lo vedremo meglio in seguito, sono assai misere, non sono tali quali tutti noi desideriamo e speriamo che possano, un giorno, divenire migliori.

Bisognava, dunque, essere sicuri che le fabbricazioni una volta iniziate riuscissero bene; e perciò era necessario rivolgersi a persone che ne avevano fatto lunga esperienza all'estero. E questa fu opera del mio predecessore.

E qui, prima di passare ad altro argomento, debbo rilevare alcune parole dette dall'onorevole Imbriani, non so perchè, all'indirizzo del senatore Albini, che rappresenta la casa Armstrong presso il Governo italiano. Il senatore Albini, anche con la qualità di rappresentante della casa Armstrong, è stato deputato al Parlamento nazionale, senza che nessuno avesse a ridire.

L'onorevole Imbriani sosterrà che la qualità di rappresentante di questa Casa, potrebbe trovarsi in contrasto con quella di cittadino italiano. In tal caso una persona onorata, come io stimo che l'ammiraglio Albini sia, saprebbe la via da seguire.

Quanto al cannone la questione è in questi termini. Abbiamo a bordo dell'*Andrea Doria* un cannone che non si può dire completamente perfetto, uscito dalla fabbrica Armstrong. La Commissione tecnica ha giudicato che fosse opportuno ripararlo. Fu fatta una riparazione la quale non riuscì completamente a rendere l'anima del cannone perfettamente liscia in tutte le sue parti. La Commissione di accettazione in quell'anno non accettò il cannone; la casa Armstrong era e si dichiarò immediatamente obbligata a rimetterlo nello stato normale; ma l'Amministrazione, e qui entra in campo il presente ministro della marina, persuasa che questo cannone può servire per un numero indefinito di tiri senza soffrirne e che la riparazione esigerebbe un tempo abbastanza lungo, ha creduto bene di non privarsene per ora, e di mantenere con la casa Armstrong il diritto di farlo rimettere in condizione normale quando diventasse inservibile.

Il dubbio che vi sia a bordo chi tema di servirsi di questo cannone può considerare l'onorevole Imbriani come del tutto eliminato.

Mi pare così di aver risposto completa-

mente alle domande dell'onorevole Imbriani, e spero che una volta si dichiarerà soddisfatto. (*Si ride*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brin per fatto personale.

Brin. Ho chiesto di parlare per un fatto personale, perchè, dalla risposta dell'onorevole ministro, ho rilevato che l'onorevole Imbriani aveva condannato gli atti della mia amministrazione. Ringrazio, fin d'ora, il ministro, il quale ha preso le mie difese ed ha anzi approvato gli atti della mia amministrazione. Io, in realtà, non comprendo le censure che si sono rivolte all'Amministrazione della marina, la quale ha cercato di raggiungere lo scopo che il materiale del nostro naviglio, che prima era provveduto esclusivamente all'estero, si costruisse invece in Italia. Il cannone da cento tonnellate, di cui ha parlato, con tante critiche, l'onorevole Imbriani, è stato fabbricato all'estero.

Così le corazze, i siluri, ai quali anche ha accennato l'onorevole Imbriani, si sono sempre provveduti all'estero, e non solo la nostra marina, ma anche le marine estere, la marina inglese e la marina francese si provvedevano di questi siluri all'estero. Quando assunsi la direzione del Ministero della marina trovai che l'amministrazione doveva spendere somme abbastanza rilevanti per cannoni, per l'armamento delle corazzate che aveva già trovato in cantiere e per quelle che doveva mettere in cantiere io. Allora imposi ai fornitori che avevano sempre servito la nostra marina di stabilire apposite officine in Italia.

Questa imposizione io feci alla casa Armstrong per la fabbricazione dei cannoni e per le corazze; una Società nazionale si è obbligata d'impiantare una officina speciale per la fabbricazione delle corazze, e per la fabbricazione dei siluri la Casa che li forniva a noi come a tutte le altre marine, pur ottemperando alle condizioni imposte, venne ad impiantare uno stabilimento a Venezia.

L'onorevole Imbriani avrebbe preferito che il Governo stesso avesse impiantato questi stabilimenti speciali.

Ma l'onorevole ministro ha già dimostrato quanto sia preferibile il sistema della industria privata a quello di Stato.

È vero che gli antichi arsenali fabbricavano tutti i materiali cominciando dal filare la canapa, poi far le vele e via discorrendo,

ma ciò rimonta al tempo in cui l'industria era nell'infanzia e l'industria privata non esisteva; oggi gli eserciti e le marinerie più progredite si servono della industria privata.

La Germania, che è tanto più potente di noi, che dispone di mezzi più potenti dei nostri, che ha forse l'artiglieria la più progredita del mondo, si serve dell'industria privata; lo stesso fa l'Inghilterra.

Credo, dunque, buono il sistema seguito dal Governo, poichè altrimenti esso avrebbe dovuto sostenere spese ingentissime, per l'impianto di questi stabilimenti, e si sarebbe poi trovato imbarazzatissimo, per le trasformazioni continue dell'industria, che abbisogna continuamente di meccanismi nuovi, nel dover venire tutti i momenti al Parlamento a chiedere nuovi fondi per far fronte a queste spese.

Anche l'onorevole ministro della guerra ha sempre, anche da semplice deputato, appoggiato il sistema di affidare, per quanto più è possibile, le costruzioni alla industria privata, anzichè allo Stato.

Mi pare che l'onorevole Imbriani abbia quasi lamentato la venuta di queste case estere in Italia, poichè, a suo modo di vedere, lo Stato avrebbe potuto servirsi di case nazionali. Anch'io consento in questo concetto; e, come ho detto, non ho creato un sistema assoluto. Quando erano officine nazionali le ho preferite, come nel caso di Terni; ma quando le fabbriche nazionali mancavano, non ho esitato ad obbligare le case straniere a stabilirsi fra noi per utilizzare tutta la loro capacità tecnica e la loro esperienza, tanto più che si trattava di fabbricare materiale delicatissimo, che se non fabbricato bene sarebbe stato di danno gravissimo per il paese.

In altri tempi, quando l'Italia era più progredita, gl'inglesi si servivano di ingegneri italiani, di operai italiani anche per la marina. Ora, disgraziatamente, ci troviamo in tutt'altre condizioni e dobbiamo fare l'operazione inversa e nazionalizzare le capacità estere. È quello che ha fatto la Francia.

Se l'onorevole Imbriani osserva, vedrà che i più grandi stabilimenti, in Francia, sono stati fondati da inglesi che sono poi diventati francesi. Così ha fatto il Belgio e così anche l'Italia perchè i *Westermann*, chiamati dal Governo subalpino, hanno fondato degli stabilimenti che ora sono perfettamente

italiani. E così a Napoli gli stabilimenti di Guppy e di Pattison sono stati tutti istituiti dagli inglesi che vi hanno portato la loro capacità, i loro capitali, e adesso sono stabilimenti perfettamente italiani.

Non era forse necessario il dare queste spiegazioni alla Camera, perchè già l'onorevole ministro della marina aveva difeso l'operato mio, ma ho creduto mio dovere di aggiungere anche queste spiegazioni perchè la Camera conoscesse quali sono stati i concetti, che mi hanno guidato in questa parte della mia amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Se il deputato Brin si fosse trovato presente allo svolgimento della mia interpellanza, forse non si sarebbe affaticato...

Brin. Io non mi sono affaticato niente! (*ilarità*).

Imbriani. ... non si sarebbe affaticato a difendere l'opera sua. Io ho domandato semplicemente se non sarebbe stato meglio che certi stabilimenti, invece di essere in mano di stranieri, fossero affidati all'industria nazionale. Certamente se si possono affidare all'industria nazionale privata è meglio; sono tanti fastidi di meno per il Governo. Ma non potendo avere un'industria nazionale privata, piuttosto che affidare i lavori a stranieri, amerei meglio che fossero fatti direttamente dal Governo. E il mio argomento è avvalorato dall'esempio della Francia. (*Interruzione dell'onorevole Brin*).

Sta bene, ma quella non era industria assolutamente privata come questa!

Brin. Sì, privata!

Imbriani. No, voi avete detto che si tratta di una industria nazionalizzata. Ma come volete voi che si nazionalizzi la casa Armstrong? La casa Armstrong resta col suo grande centro in Inghilterra, ad Elbing: qui non ha che una succursale, non si può quindi nazionalizzare.

Brin. Ha operai italiani!

Imbriani. In quanto agli operai, è un'altra questione!

Certamente alla casa Armstrong non tornava conto di prendere operai inglesi dovendoli portare in Italia e pagarli molto di più; ma il fatto vero è che l'industria di questa Casa è interamente straniera.

Ma a parte ciò, io non posso affatto contentarmi del criterio esposto dall'onorevole ministro riguardo alla persona, che rappre-

senta questa industria in Italia. Ed io spero che egli, se ha voluto, cavallerescamente, prendere la difesa di un altro ammiraglio, (*Movimenti*) pure, se discende nel fondo della sua coscienza, non potrà lodare i metodi ed i procedimenti di questo suo collega.

Aggiungerò che è assolutamente colpito d'incompatibilità parlamentare colui che rappresenta degli interessi che possono essere in conflitto con gli interessi dello Stato. Ora se questa incompatibilità esiste per i membri della Camera elettiva, come potete voi dire che non ci sia la incompatibilità morale anche per i membri dell'altra Camera? Certamente è uno degli atti del vostro Ministero l'aver nominato senatore quell'ammiraglio. Ma non credo che sia dei migliori. E ripeto, io deploro assolutamente che un ammiraglio dello Stato rappresenti un'industria, che può avere dei conflitti d'interessi con lo Stato.

Deploro ciò nel modo più assoluto, e credo che il paese lo deplori con me.

In quanto agli altri criteri esposti dal ministro il quale ha detto che le materie tecniche non debbono essere trattate alla Camera, ciò non mi sembra nè giusto nè esatto; perchè la Camera è chiamata appunto a giudicare delle conseguenze di quei criteri tecnici, che applica il potere esecutivo. Ma questo è ovvio. Nè è giusto che i ministri della guerra e della marina, (che realmente io non vorrei che fossero nè generali nè ammiragli) portino qui come uomini politici, i criteri delle loro funzioni, e non s'immedesimino delle questioni di diritto pubblico positivo, che devono discutersi in questa Camera.

Infine ritornando al cannone dell'*Andrea Doria*, io desidero soltanto sapere dal signor ministro, se esso sia stato pagato *en attendant* che venga l'altro.

Io credo che sia stato pagato; e domando anche se ciò sia corretto, domando se si debba pagare un'istrumento di guerra, il quale deve essere mutato, il quale non è stato giudicato in buone condizioni da una Commissione tecnica; e se gl'interessi dello Stato anche questa volta, non siano stati un poco in dissonanza cogli interessi della Casa privata di cui si tratta.

Vede bene il ministro che io non posso dichiararmi interamente soddisfatto delle sue risposte. Sono soddisfatto delle sue buone in-

tenzioni e della sua condotta come uomo tecnico, giacchè egli ha creduto di non accettare quel cannone, ma come amministratore, non ha fatto certamente bene a pagarlo.

Ed anzi io vorrei su questo punto avere una risposta categorica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

De Saint-Bon, *ministro della marineria*. Mi pare che l'interpellanza dell'onorevole Imbriani diventi una interpellanza di persone, piuttosto che di fatti.

Egli ha creduto di fermarsi, con molta insistenza, sulla circostanza che l'ammiraglio Albini rappresenta la Casa Armstrong, ed ha asserito che io, in fondo alla mia coscienza, dovevo ammettere che questo non è regolare.

Io vengo a conseguenze tutt'affatto diverse, e debbo dichiarare molto apertamente che, se avessi giudicata la cosa in questo modo, certo mi sarei opposto alla nomina dell'ammiraglio Albini a membro dell'altro ramo del Parlamento.

Io ritengo che la sua posizione sia perfettamente normale, perfettamente legittima.

Che l'essere egli direttore della Casa Armstrong non sia vietato da nessuna legge, risulta dal fatto che, per lungo tempo, egli ha esercitato le funzioni di deputato, quantunque fosse rivestito di quelle medesime attribuzioni.

Imbriani. Si è fatto male. C'è incompatibilità. Non lo sapeva la Camera.

De Saint-Bon, *ministro della marineria*. Lo dice lei che c'è incompatibilità; ma la Camera non l'ha ritenuta questa incompatibilità.

Esaminando ora la questione a fondo, mi pare una cosa semplicissima questa.

Quando un ufficiale non disimpegna più un servizio attivo, è perfettamente libero di darsi a qualunque industria, a qualunque occupazione nella quale possa impiegare il suo tempo opportunamente. Per quale ragione dovrà essere proibito l'occuparsi presso la casa Armstrong? Credo anzi che cotesta occupazione sia più vantaggiosa al Governo che qualunque altra, tanto che la marina ha sempre dato alla casa Armstrong dei direttori, degli ufficiali. Noi ci vantiamo, anzi, che cotesta Casa ci abbia sempre ricercato degli ufficiali di marina per dirigere gli operai italiani; perchè se a questi si fossero preposti degli inglesi, questi non si sarebbero intesi

con gl'italiani, per diversità di costumi, pel diverso modo di sentire.

La marina aveva interesse che quest'impresa andasse avanti, che le armi si facessero e riuscissero bene; quindi ha dovuto entrare in quest'ordine d'idee nel più largo modo possibile.

Il direttore effettivo della Casa è il nostro De Luca, capitano di vascello, un ottimo ufficiale di marina, direi anzi uno scienziato, il quale alla scienza accoppia la pratica e sa dirigere gli operai e fare le cose nel miglior modo possibile.

Altri ufficiali sono stati occupati dalla stessa Casa a questo scopo, perchè essa non è nemica, anzi è amica del Governo e fu chiamata in Italia per fare in parte i suoi interessi, ma anche per fare quelli del Governo.

Infatti la Casa Armstrong per effetto di contratti e di mutamenti avvenuti ha certamente perduto molto più di quello che ha guadagnato. Nella previsione di mantenere ed accrescere il peso dei cannoni da 100, ha dovuto fare delle fondazioni di immensi edifici. Qui alla Camera ci sono tanti ingegneri, i quali sanno benissimo che fondazioni simili, sopra un terreno della natura di quello che si è trovato a Pozzuoli, non si fanno senza spendervi grosse somme di danaro. Queste spese la Casa Armstrong le ha fatte, ed intanto non ha avuto quelle commissioni di cannoni da 100 che si speravano, poichè questi cannoni sono venuti alquanto in minor credito per effetto di cose assolutamente imprevedibili, sicchè essi si fanno in molto minor numero; si fanno invece dei cannoni più piccoli; e così tutto il capitale versato in quelle fondazioni, è rimasto perduto per la Casa.

Il Governo, poi, non è a dire che abbia usato alla Casa Armstrong molte agevolezze. La Casa Armstrong ha pagato per oltre 300,000 lire di multe, per consegne di materiali non fatte a tempo debito; ed io non so se ci siano molte altre Case alle quali si sia inflitto un simile trattamento.

Conchiudendo dunque non credo biasimevole che l'ammiraglio Albini sia rappresentante della casa Armstrong verso il Governo. Ed io ripeto che, quando avessi giudicato diversamente, certo al tempo in cui si trattò di presentare al Re la proposta di chiamare l'ammiraglio Albini a far parte dell'altro ramo del Parlamento, mi sarei opposto.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Imbriani. Mi duole che il ministro non abbia presente la legge sulle incompatibilità, perchè in essa è preveduto il caso dell'ammiraglio Albini.

L'articolo 3 della legge sulle incompatibilità parlamentari dice:

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato. »

E l'articolo 4:

« Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

E la legge elettorale, che adesso non sono andato a rovistare...

Presidente. È inutile, perchè qui non si tratta di un deputato.

Imbriani. Ho voluto dire che la incompatibilità legale esiste per i deputati; la incompatibilità morale, poi, esiste per i senatori; e questo lo affermo apertamente; e se il ministro non lo sente, non so che fare.

In quanto poi al ripetere che questa casa straniera, amica dello Stato, vien qui per farci un piacere, io domando al ministro se questa casa domani volesse costruire cannoni per altre potenze, potrebbe, o no, farlo? Certamente che sì, (*Commenti — Rumori*).

Ora che cosa significa ciò? Ciò prova sempre più la verità del mio asserto, cioè che l'industria deve essere nazionale o governativa, e mi fa sempre più deplorare che siasi data sul nostro suolo con privilegio la concessione di esercitare queste industrie a compagnie straniere, come quelle di Venezia e di Pozzuoli. Dopo ciò, riaffermando le mie asserzioni, lascio giudice il paese delle risposte del ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

De Saint-Bon, ministro della marina. Io certamente non posso lottare in questioni di diritto con l'onorevole Imbriani. La Camera ha già risolto una volta questa questione...

Imbriani. L'ha ignorata...

De Saint-Bon, ministro della marina. ... per-

chè l'Albini è stato deputato quando già era rappresentante della casa Armstrong; se del resto la Camera lo ha voluto ignorare, come dice l'onorevole Imbriani, vuol dire che ha avuto ragione di fare apprezzamenti diversi da quelli dell'onorevole Imbriani...

Imbriani. Non sono io, è la legge.

De Saint-Bon, *ministro della mariniera.* In quanto alla domanda se potrà lo stabilimento Armstrong fare armi per le altre nazioni, io rispondo che ciò sarebbe desiderabilissimo. Magari potesse avere incombenze da tutto il mondo!

Non avremmo tanti operai che domandano lavoro senza trovarlo.

Presidente. L'onorevole Pugliese ha presentato una interpellanza al ministro guardasigilli, « intorno all'amministrazione dei beni delle chiese palatine, nella provincia di Bari. »

Ha facoltà di parlare.

Pugliese. Questa interpellanza sulle chiese palatine di Puglia fu presentata nel dicembre del 1891 in previsione di avvenimenti che pur troppo col cadere dell'anno diventarono un fatto compiuto. Non avrebbe più ragione quindi di essere svolta se non mi sembrasse utile conoscere le opinioni dell'onorevole ministro guardasigilli e la parte di responsabilità che egli assume a riguardo dei fatti compiuti dal suo predecessore.

Sulle chiese palatine viene forse richiamata per la prima volta l'attenzione della Camera. Ciò però non mi può permettere di dire che cosa esse sono; quali furono le loro origini; come in progresso di tempo si andarono trasformando: in quale stato le trovò la legge 15 agosto 1867; come e perchè continuarono ad esistere, e in quali condizioni esistono.

La mia interpellanza ammette la esatta conoscenza del passato, ma si volge al presente ed all'avvenire.

Giova solo ricordare che numerose e ricche chiese dette palatine esistono in Italia, e più nel Mezzogiorno.

Che fondate dagli antichi signori e duci nei loro castelli, per il loro servizio personale, e da essi dotate, quando quelle signorie e dominazioni cadde, le antiche cappelle di palazzo furono trasformate in vere e proprie chiese, le quali, nel corso dei secoli acquistarono giurisdizione ecclesiastica e cura di anime, e si ordinarono come capitoli e come vere cattedrali, ed ora sì, ora no, furono sottoposte a giurisdizione dell'ordinario dioce-

sano od a quella speciale del cappellano maggiore. Ed alle antiche dotazioni altre e più cospicue si vennero aggregando per donazione di fedeli e di uomini pii, desiderosi di giovare al culto e di promuovere opere di pietà e di beneficenza.

Si mutarono così per lenta e secolare evoluzione in potenti e ricchi organismi, con vita autonoma ed indipendente, e con perpetua destinazione dei beni a scopo di culto; e nella lotta secolare tra Chiesa e Stato giocarono sempre una parte importante.

In questo stato trovò le chiese Palatine la legge del 15 agosto 1867.

Dice lo Scaduto: le cappellanie fondate dai sovrani nei loro palazzi a poco a poco si erano trasformate in benefici veri e propri, con perpetuità oggettiva e soggettiva, ma con la differenza che nella nomina ai medesimi il principe conservava quegli istessi ampi diritti che possedeva quando erano semplici cappellanie, ossia benefici impropri; molte avevano acquistato anche forma di collegiate ed ebbero prerogative e titolo di capitoli.

Ma la legge 15 agosto 1867 restò per quelle chiese senza efficacia. Quella legge allo articolo primo dispone come segue:

1. Non sono più riconosciuti come enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comuni e le cappellanie corali;

2. I canonici, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicali dei capitoli delle chiese cattedrali;

3. Le abbazie ed i priorati di natura abaziale.

E poichè non erano nominate le chiese, le cappelle e le prelature palatine, invano lo Stato chiese che fossero sottoposte all'applicazione della legge ed adeguate alla condizione di tutte le altre chiese. Le chiese palatine resistettero, e dalle nostre Corti ottennero sentenze con le quali furono dichiarate esenti da soppressione qualsiasi e conversione. Quelle sentenze dissero che non essendo espressamente nominate dalla legge, non potevano da questa essere colpite; che la evoluzione compiutasi nel corso dei secoli non poteva cancellare il carattere di origine; che esse erano come gemme della Corona italiana, come fidecommessi regi, inalienabili, l'amministrazione dei cui beni era stata dal potere sovrano confidata ai Capitoli e da questi era stata

conservata ed esercitata lungo il corso dei secoli.

Sopravvenne la legge 13 maggio 1871 con la quale si fece rinunzia ai diritti di nomina e proposta regia, ma non alla collazione straordinaria, la quale ha luogo nelle palatine, nomina che non ha bisogno di presentazione e di approvazione per parte della Curia pontificia; e quindi questa collazione straordinaria è un istituto che continua ad avere vita sebbene incompatibile con la separazione della chiesa dallo Stato.

Vissero così le chiese palatine più eslegi di prima.

Ecclesiasticamente non erano soggette all'ordinario diocesano, nè alla giurisdizione abolita del cappellano maggiore poichè questa da gran tempo è sparita.

Economicamente, dichiarate fuori la legge comune, esse non furono soggette alla legge sulle Opere pie, chè tali non sono, non alla legge che regola il patrimonio privato del principe essendo patrimonio della Corona, non a quella sulla lista civile perchè in essa non sono comprese.

Il malgoverno in quei cleri diventò quindi una cosa naturale: posti fuori legge, essi si tennero come superiori a qualsiasi legge, in un tempo in cui anche il Sovrano ha la sua legge. Molti furono gli scandali, e molte volte la voce dei prelati palatini, tuonò dal pergamo contro le istituzioni dello Stato, senza che alcuno avesse pensato mai a sottoporre gli infedeli prelati a procedura penale, come si sottopongono tutti gli altri cittadini che fanno discorsi sovversivi.

E quanto ai beni essi furono nelle loro rendite tutti rivolti a fini mondani con spregio delle opere di culto e di quelle di beneficenza, avuti in mira dai pii fondatori, e dai generosi donatori.

Questo stato di cose anormale non poteva durare: enti ricchi e potenti dovevano rientrare nel dominio di una legge.

Ecco il problema che si imponeva alla mente dell'uomo di Stato.

Come poteva essere risoluto? Come doveva? Come fu risoluto?

Il problema poteva essere risoluto in due modi, o sottoponendo le chiese alla legge alla cui applicazione eran sfuggite, allargando ad esse, con legge speciale, l'applicazione della parte I della legge del 1866, ed attuando in maniera più perfetta la separazione della

Chiesa dallo Stato; oppure servirsi dei cleri palatini e delle chiese palatine come di un *trait-d'union* tra la Chiesa e lo Stato. Mutare quelle chiese in templi in cui la religione della patria si sposasse a quella di Dio; fare diventare quei capitoli tanti organi o istituti di civile progresso intermediario tra il laicato e la chiesa.

Il problema secondo il mio modo di vedere doveva essere risoluto nella prima maniera. Il procuratore generale Auriti fin dal 1872 aveva additata questa risoluzione con parola autorevole. Quei beni, egli scriveva dopo le sentenze per virtù delle quali furono sottratte all'applicazione della legge di soppressione e conversione, vanno sempre al Demanio o per la legge sulla lista civile o per quella sull'Asse ecclesiastico, come beni non compresi nella dotazione della Corona, se concessone precariamente il possesso ai cappellani palatini erano rimasti nell'assoluto dominio del principe, o come patrimonio dell'ente soppresso, se create una personalità giuridica con assegno perpetuo di beni, il Sovrano non aveva conservato a sé che il Regio patronato.

A non essere risoluto in questa maniera, dovevano sempre essere incamerati perchè la nazione non avendoli ammessi nella lista civile, vuol dire che li aveva tolti alla Corona e li aveva addetti al patrimonio nazionale.

In qualunque modo non fu risoluto il problema nè in un modo, nè nell'altro.

E quelle chiese restarono sempre qual furono, e quei cleri diventarono sempre più nemici dello Stato, perchè i nuovi ordinamenti emanati non fecero che sempre più disgustarli, e renderli elementi refrattari ad ogni progresso civile.

L'amministrazione fu sottoposta temporaneamente a mano regia a fine di essere rioridinata con decreti del 1889 e 1890.

Quest'amministrazione temporanea fu più che altro un governo personale, fu fonte di non pochi dissidi e pubblico malumore. Essa non poteva più durare, ed allora con decreto del 29 novembre 1891 l'amministrazione regia temporanea si mutò in amministrazione permanente.

Furono creati uffici e nominati impiegati con lauti stipendii che si prelevano dal reddito delle chiese, impoverendo le spese di carità e di culto; furono decretate pensioni da conseguirsi dopo soli 10 anni di servizio;

furono le amministrazioni tolte per sempre ai cleri che da lungo corso di secoli le avevano avute, e che i giudicati ad essi avevano dichiarato di spettare per irrevocabile regia delegazione; fu allontanato da Bari un prelato ben visto, liberale ed illuminato come lo può essere un sacerdote suscitandosi un mondo di malumori e di proteste, e fu mandato in sua vece un protonotario apostolico, il quale prendendo possesso scrisse un'allocuzione degna dello Achillini, un'allocuzione che definisce l'uomo e chiarisce di per sé la mala elezione, allocuzione nella quale non si trova che un solo pensiero: *state in fide: nos esse dei ministros, et fungi ministerio angelorum*. Non so se l'onorevole Chimirri ha ricevuto in omaggio da quel protonotario la sua epistola; ma in qualunque modo io gliene faccio pubblico dono in nome del popolo in mezzo a cui quel protonotario cadde come colpo di fulmine a ciel sereno. Dico cadde come colpo di fulmine, perchè le risoluzioni ministeriali erano ben altre, quando non si sa perchè furono improvvisamente mutate, e si preferì congedare il Bacile, chiudendogli la bocca alla protesta, con lo assegno che gli si fece di una pensione di riposo in lire seimila annue. Come furono accolti questi nuovi ordinamenti?

Ecco che cosa ne dissero i giornali:

« Il nostro Santo Patrono ha fatto un gran miracolo... di pura italianità: un'istituzione, che per nove secoli aveva dato da vivere a cittadini baresi e del barese, sarà d'ora innanzi destinata a satollare uno sciame di gente di tutti i paesi che non siano del Barese. È stato un saccheggio, e, quel che più monta, perpetrato con l'inconscio e senile benepiacito del ministro Ferraris e sotto gli auspicî della supina compiacenza del Ministero di Casa Reale! » (*La Stampa Libera*).

« Una illuminata riforma delle chiese palatine, degli economati e del fondo culto potrebbe essere il primo passo verso una meta alta e luminosa. La riforma compiuta per le palatine di Puglia è pasticcio di cuochi grossolani e frettolosi. Che si sia riusciti ad ottenere una maggior rendita a che giova, se non è stabilito a quale scopo sia destinata? Ed era necessario soprattutto legale creare un'amministrazione laica, separata dalle chiese, quasi in odio ai capitoli, senza lasciare a questi una benchè menoma ingerenza reale nell'azienda di quei beni, che in gran parte

appartengono a loro? E doveva, dopo una delegazione straordinaria tumultuosa e pugnace, durata più di due anni, partorir la montagna e venir fuori così ridicolo topo? E quale autorità più vana di quella affidata per la chiesa di san Nicola alle tre dignità capitolari, alle quali si è lasciato uno scettro di canna? Ah! monsignor Mazzella voi siete vendicato..... » (*Il Corriere di Napoli*).

« Lo Stato, in cui questa benedetta faccenda delle chiese palatine, non ne ha azzeccata una sola, il Governo si è sempre mostrato ignorante, imprevidente ed ispirato ora in un modo ora nell'altro, a seconda delle influenze che soffiavano ora da una parte, ora dall'altra. Del dritto regale, che secondo il nuovo dritto pubblico sarebbe poi dritto nazionale, se n'è fatto getto con estrema leggerezza, sia quando si è negata ogni giusta concessione sia quando ci si è ostinati in ogni ingiusta pretesa. Il clero delle palatine, che non si è avuta virtù di rendere clero per coltura di mente e per virtù di animo esemplare, si è invece ridotto ad essere mandra timida e bassamente adulatrice, ora del Vaticano minaccioso, ora del Quirinale sdegnato: nè preti nè cittadini, a volta a volta ribelli allo Stato od alla Chiesa, pronti sempre a rinnegare l'una o l'altro, nè dall'uno garantiti nè dall'altra difesi. Lo Stato avrebbe dovuto, di questi preti, farne ministri di conciliazione spirituale, se non col Vaticano, per lo meno con le coscienze di quei credenti, che pure ritengono che il patriottismo non debba assolutamente suonare ateismo. » (*Il Corriere di Napoli*).

Così le chiese palatine sono state quasi malamente distrutte, o senza legge profondamente modificate; i cleri disgustati e fatti nemici più di prima.

Ed uno Stato nel quale si è proclamata la separazione della Chiesa dallo Stato, una nazione la quale ha distrutto il potere temporale dei papi, è costretta a vedere funzionare in alcuna maniera il suo sovrano da papa, ed il Governo ingerirsi troppo nelle cose di Chiesa.

Certamente mai come in questa faccenda si è fatto manifesto che non abbiamo politica ecclesiastica degna dei nuovi tempi e confacente alle nuove esigenze dello Stato e della Chiesa.

Ingiusto fu il provvedimento: occorreva una legge per farle rientrare nella lista ci-

vile o una legge per sottoporle alla legge comune.

Ingiusto perchè emanavasi solo per le chiese di Puglia.

Impolitico perchè non sodisfa ad alcuna nobile finalità dello Stato laico, contraddice ai nostri principii di diritto pubblico interno, ed ha sparso a larghe mani il malcontento nel popolo e nei cleri.

Che cosa intanto si può fare? Molto si attende da voi, onorevole Chimirri. Badate di non rispondere male alle speranze che avete destate.

Molto potete fare, se volete. Le sentenze, pur sottraendo le chiese palatine alla soggezione delle leggi di soppressione e conversione solo perchè non erano nominate, constatarono unanimemente una esistenza indipendente, autonoma, un patrimonio permanentemente destinato a fine religioso, una personalità giuridica capace di nuovi acquisti e ricchezze acquistate e dignità ed ordinamenti essenziali di cattedrali e cura di anime conseguita per lenta e continua assimilazione ed evoluzione. Or bene, nel nostro diritto pubblico simiglianti organismi non possono più esistere. Dunque non resta che, per legge speciale, sottoporle alla sorte toccata a tutte le altre chiese, ed anche per le palatine separare la Chiesa dallo Stato.

Amo la libertà per me e per tutti, ed è incompatibile con la essenza dello Stato moderno qualsiasi ingerenza nel culto e nella Chiesa.

E se questo non volete o non potete, allora soddisfatte, io vi prego, ad un compito più modesto: pacificate gli animi, date a Cesare quel che è di Cesare, e a Pietro quello che è di Pietro; componete i cleri palatini ad istituti intermedi di ordine, di civiltà e di pace tra il laicato e la chiesa; elevate le chiese palatine a dignità di chiesa della patria in cui il sentimento religioso si possa sposare ad ogni altro sentimento umano e civile; consagrate le rendite che prelevate dai benefizi non a mantenere nuovi parassiti, non a formare prebende e pensioni laiche a buon mercato, sì bene in opere di carità, di beneficenza e di civile progresso, sì che il popolo possa dirne bene, ed il pensiero degli antichi donatori possa trovare quella soddisfazione che la civiltà del tempo reclama.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Pugliese, con quel senso di equità che lo distingue, notò come l'ordinamento nuovo dato all'Amministrazione delle Chiese Palatine di Puglia era un fatto compiuto, quando io assunsi la direzione del Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia questo non mi dispensa dall'obbligo di dare chiare e precise risposte alle sue domande. Ma rispondendo, mi terrò ne' confini, che si convengono ad una semplice interpellanza, non parendomi questo il momento e l'occasione di discutere a fondo il grave argomento da lui trattato.

Se mi si domanda qual sia la natura giuridica delle Chiese Palatine, io rispondo di non potere attribuire a codeste istituzioni carattere diverso da quello, che ad esse fu riconosciuto dalle sentenze dei tribunali.

Fu discusso se le Chiese Palatine cadono sotto il dominio delle leggi eversive; e parecchi giudicati (uno fra i quali della Corte di cassazione di Roma) ed un parere del Consiglio di Stato, dichiararono unanimemente che le Chiese Palatine per la loro origine, per l'osservanza continua, per l'indole loro, non possono cadere sotto le sanzioni di quelle leggi. Esse furono definite *praelaturae nullius*, in perfetta dipendenza della Corona, trasmissibili con la Corona stessa, di primogenito in primogenito.

Sono istituzioni delle quali non possiamo discorrere coi criteri del diritto moderno. Le chiese palatine pugliesi rimontano al 1304, data dello statuto angioino che le ha istituite e dal quale furono sempre regolate. È bene ricordare come in quello statuto il Sovrano si riservasse il diritto di mutare, diminuire, modificarne gli ordinamenti. È singolare come, in tempi così remoti, siansi creati istituti che hanno impronta e carattere civile quasi moderno.

L'onorevole Pugliese vorrebbe che le chiese palatine siano soppresse e ricondotte al diritto comune, in nome della separazione tra la Chiesa e lo Stato. L'onorevole Pugliese, che conosce quali cause abbiano determinata la creazione di codeste chiese, dovrà riconoscere che, se v'è un momento in cui l'esistenza di esse ha la sua ragione d'essere, è proprio il momento attuale. Come nacquero le chiese palatine? Quale lo scopo loro? Il Principe, che le istituì, volle assicurare alla famiglia regnante un clero che da essa dipendesse, e non dalla giurisdizione ecclesiastica ordina-

ria, affinché alla famiglia reale non dovesse mai mancare un clero, ed una chiesa per l'esercizio del culto. Così sorsero le chiese palatine o cappelle famigliari del Re, annesse alla Reggia, ufficiate da un clero dipendente non dalla giurisdizione degli ordinari, ma dalla Corona, la quale nomina i ministri e li depone, mentre, nel caso del regio patronato, non ha che la presentazione.

Ecco l'origine ed il carattere di queste chiese, come si desume dallo statuto di Carlo d'Angiò; tali si sono mantenute attraverso i secoli; tali le hanno riconosciute i nostri tribunali.

Con l'andar del tempo il patrimonio di queste chiese si accrebbe; e l'amministrazione fu sempre tenuta dai cleri palatini. Venuta meno la vigilanza del Cappellano maggiore, e allentata la disciplina, crebbero gli abusi e per conseguenza i lamenti delle popolazioni, in nome delle quali ha parlato così eloquentemente l'onorevole Pugliese.

Prime a reclamare furono le città di Altamura e Acquaviva delle Fonti. L'amministrazione delle chiese palatine non era tenuta con molta regolarità: sorsero litigi co' Comuni; quindi la necessità di guardare un po' addentro a quella complicata gestione, perchè le rendite delle chiese non erano sempre adibite a soddisfare gli oneri annessi a siffatte istituzioni. Fu nel 1889 che per la prima volta si nominò un regio commissario, e i beni delle chiese di Altamura e di Acquaviva vennero messe sotto mano regia. Seguirono poi le lotte tra l'arcivescovo di Bari e il gran priore, che determinarono un nuovo intervento di un regio commissario e la presa di possesso dei beni della basilica di S. Nicola. Il regio commissario, avendo assunto l'amministrazione, la trovò in gran disordine.

L'esperimento dell'Amministrazione civile giovò intanto a questo che, mentre prima nulla si risparmiava delle rendite delle Basiliche, il cui patrimonio ammonta a parecchi milioni, durante la gestione del regio commissario si misero da parte oltre 400,000 lire, che furono investite in rendita sul Gran Libro del Debito pubblico. Si poté così iniziare una serie di provvedimenti, che mi paiono germe fecondo di vantaggi morali e materiali per la regione pugliese. Così in Bari fu testè creata con le rendite della Basilica una scuola di arti e mestieri, per la quale si spendono annualmente lire 24,000.

Tuttavia prima di dare il mio giudizio sulla gestione del regio commissario, è duopo che io legga la relazione ch'egli ha presentato, essendo finita la sua missione, ed i documenti che l'accompagnano.

Ma mi preme fin da ora annunziare che l'Amministrazione civile ha economizzato 400 mila lire, accrescendo così di 20,000 lire la rendita annuale delle chiese palatine, la qual somma cove già due terzi della spesa occorrente per la nuova gestione.

Tornando all'indole delle chiese palatine, è lecito, è giovevole, è opportuno di mutarla? Non è questo, ripeto, il momento di risolvere il grave problema. Per ora ho un dovere solo: quello di rispettarle come furono costituite e come sono state riconosciute dai giudicati.

Fu bene, fu male il creare un'amministrazione civile? Creare un'amministrazione civile fu un bene; lo affermo senza esitazione; circa il modo come fu costituita ed ordinata, riservo interamente il mio giudizio.

Essendo oggi le dette chiese *Praelature nullius* in completa dipendenza della Corona, è mio dovere difenderne l'autonomia dalle pretese dell'arcivescovo di Bari, che più volte tentò di affermare la sua giurisdizione su quelle chiese. Sono diritti secolari della Corona, e come tali debbo tutelarli, ed in questo credo che l'onorevole Pugliese sarà d'accordo con me. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Pugliese*). Il gran Priore!... Ma il gran Priorato non venne soppresso: l'onorevole Pugliese stesso ricordò alla Camera che n'è investito un egregio prelato, le cui virtù civili e religiose anch'io riconosco.

Venuto al Ministero trovai che il gran Priore era stato collocato a riposo con una pensione di 6000 lire. Chiestane la ragione, seppi, che ciò si era fatto in seguito a sue dimissioni. Dunque il gran Priorato non è stato abolito; l'organismo esiste tuttora, quale esisteva ai tempi in cui la gran Basilica fu fondata.

Quanto al numero degli ecclesiastici, che servono la Basilica, esso fu ridotto a Bari come fu ridotto nelle altre chiese palatine in forza del dritto riservato alla Corona nello Statuto angioino da me ricordato.

In conclusione, il potere in forza della sua giurisdizione sulle Basiliche palatine, ha il diritto di modificarne l'organamento e l'amministrazione; credo quindi che co' regi decreti

del 1889-90 e 1891 non fu violata la legge, nè si è fatta cosa ingiusta.

Ma si è fatta cosa provvida e politica? Chiede l'onorevole Pugliese.

A questa seconda domanda io non posso ora rispondere. Risponderò quando avrò constatati gli effetti del nuovo ordinamento amministrativo.

Nondimeno devo fin d'ora constatare che qualche effetto buono si è conseguito.

Infatti si è portato ordine e risparmio nell'amministrazione, come testè dimostrai, e questo primo vantaggio mi dà speranza che ne potremo conseguire degli altri.

E qui colgo a volo un eccellente suggerimento dell'onorevole Pugliese, che coincide con gli intendimenti del Governo e della Corona.

Queste chiese fino dalla loro origine miravano a due fini: alla pietà religiosa ed alla beneficenza.

L'onorevole Pugliese sa che in ogni tempo una parte delle rendite delle chiese palatine erano spese in opere di beneficenza. Con la amministrazione civile, recentemente istituita, questo fine si potrà meglio raggiungere, adibendo le entrate innanzi tutto al mantenimento delle Basiliche e dei cleri palatini, ed il superfluo a beneficio dei poveri, non con elemosine che eccitano all'ozio, ma con istituzioni civili, dirette ad educare le popolazioni povere, e a recar loro qualche sollievo.

L'esempio di Bari prova come questo fine civile stia in cima dei pensieri agli amministratori.

Questo fine può largamente raggiungersi a misura che l'amministrazione sarà migliorata. Continuando ad amministrare con parsimonia i beni delle Basiliche, si potrà trovare nelle rendite un fondo sufficiente per sovvenire istituzioni benefiche e umanitarie.

Ond'io concludo, dichiarando che le chiese palatine possono anch'oggi servire a fini civili e rendere utili servigi al paese.

I servigi, che possiamo attenderci da queste istituzioni, consistono appunto nell'opera conciliatrice, che i cleri palatini possono esercitare per mettere d'accordo il sentimento religioso col sentimento della patria. Codesti cleri, posti in dipendenza immediata della Corona, sono in grado di cooperare utilmente a questo intento. E l'effetto sarà agevolmente raggiunto se dal canto nostro li tratteremo umanamente e con giustizia, e se i compo-

menti di detti cleri obbediranno al sentimento, che io trovo in un atto pubblico di data recente, nel quale riconoscendo la loro soggezione alla Corona protestano obbedienza e rispetto alle leggi ed alle istituzioni del paese.

Ed io non dubito che quando la nuova amministrazione troverà il suo assetto, quando si acqueteranno i passeggeri malumori, quando i sacerdoti, che vi esercitano il loro ufficio, comprenderanno la doppia missione di religione e di civiltà, alla quale le chiese palatine furono e sono indirizzate, allora ogni dissidio cesserà e delle passate lotte scomparirà anche la memoria.

Dal canto mio porrò l'animo e l'ingegno a far sì che l'amministrazione riordinata risponda a codesti fini, e che, dopo osservati gli obblighi annessi all'istituzione di quelle chiese, il supero della rendita sia speso a vantaggio delle popolazioni povere e sofferenti.

Con queste dichiarazioni spero di avere, se non in tutto, almeno in parte, sodisfatto l'onorevole interpellante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese.

Pugliese. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e mi dichiaro sodisfatto.

Presidente. Viene ora un'interpellanza dell'onorevole Tassi al ministro delle finanze « sui provvedimenti, che intende prendere, perchè agli ex-impiegati del macinato (ora ufficiali d'ordine di 4^a classe nelle Intendenze di finanza) non vengano interdetti i benefici attesi in buona fede dalla legge 22 luglio 1881, n. 183 e dal Regio Decreto 26 novembre 1882, n. 1177. »

L'onorevole Tassi ha facoltà di parlare.

Tassi. Brevissime parole mi basteranno a dar ragione della mia interpellanza, e mi auguro che l'onorevole ministro possa darmi rassicuranti risposte.

Quando venne abolito il macinato si poterono liquidare i contatori meccanici vendendoli ai ferravecchi, ma non si poterono allo stesso modo liquidare i contatori umani. Era necessario provvedere agli impiegati di quell'amministrazione, era necessario dar loro una posizione stabile, perchè non era affatto conveniente che, mentre l'abolizione della tassa sul macinato era ispirata a sentimenti umani, una quantità di personale venisse gettato sul lastrico. Perciò con la legge 22 luglio 1881 n. 183 all'articolo 2 si stabilì:

« La metà dei posti vacanti dell'ultima

classe delle varie amministrazioni dello Stato è riservata agli scrivani locali riconosciuti degni, giusta le norme che saranno prescritte con regolamento da approvarsi con Decreto Reale. » E si soggiunse: « Questa disposizione non sarà applicata se non dopo che saranno collocati al posto gl'impiegati del macinato e le guardie doganali del Ministero delle finanze e coloro che a norma dei regolamenti vigenti subirono l'esame e furono dichiarati idonei prima della pubblicazione della presente legge. »

Un Decreto Reale in data 26 novembre 1882, n. 1117, all'articolo 18 (disposizioni transitorie) dispose precisamente così: « Parimenti il Ministero delle finanze comunicherà a quello della guerra l'elenco degli impiegati del macinato e di quelli, appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, il collocamento dei quali dovrà aver luogo prima della applicazione del presente regolamento, giusta il suddetto capoverso della legge 22 luglio 1881. »

Come si vede, il regolamento, concordando perfettamente con la legge, intendeva dar la precedenza a questi impiegati del macinato di fronte a tutti coloro, che in qualunque maniera, anche per mezzo di esame, venissero assunti come straordinari.

Nel primo luglio 1884 gli impiegati del macinato, che erano stati classificati da una Commissione appositamente formata, venivano nominati ufficiali d'ordine di classe transitoria nelle Intendenze.

Ma, contemporaneamente a questa nomina, venivano nominati circa 250 straordinari fra coloro, i quali avevano sostenuto l'esame nell'ottobre del 1881, cioè dopo la legge del 22 luglio, che io ho ricordato.

Ciò posto, era chiaro che i 250 straordinari dovevano andare in coda alla graduatoria, e prima di loro dovevano essere nominati, secondo la promessa formale della legge e del regolamento, gli impiegati del macinato, classificati come dissi, e iscritti nella categoria transitoria.

Invece avvenne precisamente il contrario. Gl'impiegati del macinato rimasero per quasi otto anni nella classe transitoria, e furono nominati effettivi molti, anzi il maggior numero dei 250, che erano stati assunti per esame dopo la legge 1881, e che avrebbero dovuto esser chiamati dopo di quelli.

Quindi le promesse fatte vennero comple-

tamente a fallire. E mentre gli ultimi venuti fecero carriera, e ottennero man mano miglioramenti di posizione, gli altri, invece, non poterono avvantaggiarsi in nulla, perchè si trovarono, sempre a cagione di quella transitorietà, in una assoluta immobilità di classe e di stipendio.

In favore di costoro ebbe invano a parlare due volte molto autorevolmente, nel 25 novembre 1881 e nel 14 dicembre 1883, a questa Camera, l'onorevole Branca, allora deputato ed oggi ministro; egli, caldeggiando la tesi, che io in questo momento difendo dinanzi al ministro delle finanze, tentò di scongiurare i danni derivati dal sistema invalso di illegali preferenze e da evidenti strappi agli impegni, che risultavano da prescrizioni di legge o di regolamento. Ma, preso l'aire in un dato modo, più nulla si fece fino all'11 luglio 1891, epoca in cui un decreto ministeriale soppresse la così detta classe transitoria delle intendenze, e gl'impiegati relativi vennero nominati ufficiali d'ordine di quarta classe. Ma questa nomina ad ufficiali d'ordine di quarta classe non era che nominata; perchè gli impiegati ascritti alla classe transitoria, che durava da otto anni, assunsero bensì la nuova qualità d'ufficiali d'ordine di 4^a classe, ma lo stipendio loro rimase tal quale: e quei poveri impiegati, i quali erano a 1200 lire otto anni innanzi, si trovano a 1200 lire anche attualmente. In quella vece i 250 circa impiegati straordinari, nominati all'epoca, che ho dianzi accennata, andarono innanzi, fecero carriera, e si trovano ora in condizione migliore, con flagrante ingiustizia per gli altri impiegati, che dovevano avere la precedenza.

Sarebbe quindi necessario, per soddisfare alla giusta aspettativa di questa povera gente, la quale ha avuto delle promesse solenni, cui si è mancato, non certamente per colpa dell'attuale Ministero, ma dei precedenti, sarebbe, dico, assolutamente necessario provvedere alla loro condizione, per guisa che essi non rimanessero così come sono con la semplice nomina, che suggella puramente la condizione di affamati, in cui si trovano da tanto tempo. Sarebbe necessario potere addivenire alla promozione di costoro, parte ad ufficiali d'ordine di terza classe, e parte ad ufficiali di scrittura al Tesoro, come si è sempre fatto nel passato per le classi transitorie delle intendenze.

Nè è da ritenere, onorevole ministro, che difficoltà al riguardo possano sorgere. Innanzi

tutto, nella terza classe di ufficiali d'ordine e nella classe degli ufficiali di scrittura consta a me che vi sono sufficienti vacanze per adibirvi coloro, la causa dei quali io qui modestamente difendo. Nè la spesa sarebbe grave, perchè si tratta semplicemente di sessanta individui, lo stipendio dei quali verrebbe aumentato di sole 180 lire all'anno; imperocchè, essi hanno ora lo stipendio iniziale di 1,200 lire, che col sessennio è salito a 1,320.

Vede bene l'onorevole ministro, che portandoli a lire 1,500, che è lo stipendio normale di quella classe, la differenza per ciascuno essendo di 180 lire, si avrebbe un aumento di spesa, non tale da impensierire, perchè verrebbe a gravare sul bilancio, al capitolo del personale del Ministero, per circa sole lire 10,800.

Avviene oggi che per rappresentare delle economie, si prendono degli scrivani dal Ministero della guerra e si passano al Ministero delle finanze ai posti, che sarebbero riservati a questi impiegati provenienti dal macinato, dei quali io vi parlo. Ora, invece, io dico: perchè non rispettate ciò, che è diventato un contratto vero e proprio tra il legislatore, ossia tra il Governo, e quest'impiegati, ai quali avevate promesso un trattamento, che facesse loro sbarcare meno peggio il lunario?

Io domando all'onorevole ministro se egli intenda di riparare a questa grande ingiustizia; se intenda di provvedere perchè gli impiegati, che si trovano oggi ufficiali d'ordine di quarta classe, possano ottenere quel posto, che loro compete, e possano fruire di quei diritti e di quegli stipendi, che sono stati loro fino a questo momento ingiustamente contesi.

Spero di avere dall'onorevole ministro delle risposte, che non rispondano allo squalore attuale della Camera, cosicchè la mia voce non sia stata *vox clamans in deserto*. (Bravo!)

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Io credo che l'onorevole Tassi non conosca un parere del Consiglio di Stato, emesso ultimamente, sulla questione che egli ha sollevata.

Gli ex impiegati del macinato che sono stati ammessi come ufficiali d'ordine nelle intendenze, anche quelli che erano nella classe transitoria, si trovano tutti nei posti di ufficiale d'ordine di quarta classe ed hanno diritto di passare alla terza. Quei 60 ufficiali

d'ordine che già appartenevano alla classe transitoria, avanzo dei 102 che vi sono passati nel 1884, deploravano però di non poter essere ammessi, come lo erano prima, ai posti di ufficiali di scrittura di quarta classe nel Ministero del tesoro. Mi pare che in una domanda di questo genere si concreti l'interpellanza dell'onorevole Tassi. Ora io posso rispondergli subito che questa via, quella cioè che conduce al posto di ufficiale di scrittura di quarta classe presso il Ministero del tesoro, è già aperta, inquantochè per parere del Consiglio di Stato il diritto che avevano prima è mantenuto. Credo dunque che l'onorevole Tassi non avrà più nulla da obiettare, dopo le spiegazioni, che ho avuto l'onore di dargli.

Presidente. L'onorevole Tassi ha facoltà di parlare.

Tassi. Prendo atto della dichiarazione del ministro, il quale mi dice che la porta è aperta. Ma, quando un ministro apre una porta, è necessario che dica: *sinite parvulos venire ad me*; altrimenti questa povera gente non può passare. Essi domandano un atto di giustizia; ma dunque, poichè la porta è aperta, fateli passare. Perchè potrebbe benissimo accadere che le loro domande non fossero considerate; ed allora questi disgraziati non vedrebbero mai migliorata la loro condizione, e non potrebbero mai ottenere lo stipendio di 1,500 lire, come hanno gli altri, che pure avrebbero dovuto venir dopo di loro.

Io mi auguro che questa non sarà soltanto una discussione fatta qui tra noi, destinata a rimanere senza conseguenze; e voglio sperare che le parole cortesi dell'onorevole ministro corrispondano sinceramente e prontamente coi fatti, alle aspettative di questi poveri impiegati, i quali, retribuiti come sono, soffrono la fame; e come sa l'onorevole ministro: *Venter non patitur dilationem*.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Quando ho detto che è aperta la via ai posti d'ufficiali di scrittura di quarta classe nel Ministero del Tesoro, s'intende che col posto vi è anche lo stipendio relativo; questo è chiaro.

Quanto poi ai passaggi in questi posti, naturalmente non si potranno fare se non man mano che le vacanze si presenteranno.

Presidente. Così è esaurita questa interpellanza dell'onorevole Tassi.

Viene ora una interpellanza dell'onorevole Indelli al ministro guardasigilli.

Indelli. Onorevole signor presidente, l'onorevole ministro mi ha fatto conoscere il suo desiderio che lo svolgimento di questa interpellanza sia differito ad altro giorno, non avendo egli ancora avuto opportunità di fare talune ricerche relative a questa materia, attese le sue grandi occupazioni.

Per parte mia, non posso che consentire nel desiderio dell'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole ministro...

Chimirri, ministro guardasigilli. D'accordo coll'onorevole Indelli prego che questa interpellanza sia differita ad altro giorno.

Si tratta di argomento gravissimo, e desidero di sapere in precedenza quali sono gli intendimenti dell'onorevole interpellante, per dare allo svolgimento uno scopo concreto e non vagare sulle generali.

Presidente. Questa interpellanza dunque è differita a lunedì; ma, poichè bisogna rispettare il diritto degli altri interpellanti, la medesima non potrà avere la precedenza sulle altre.

Indelli. Sta bene: staremo alla sorte.

Presidente. V'è ora un'interpellanza dell'onorevole Rinaldi Antonio, ed un'altra dell'onorevole Placido, che sono state riunite per analogia di argomento.

L'onorevole Rinaldi scrive che per motivi di salute non può essere presente.

L'onorevole Placido, che è presente, potrebbe svolgere la sua interpellanza.

Placido. Onorevole signor presidente, per non mancare di riguardo al mio collega assente e malato, preferisco ritirarla, riservandomi però di ripresentarla a tempo opportuno.

Presidente. Deve dunque intendersi ritirata anche l'interpellanza dell'onorevole Rinaldi Antonio?

Placido. Io parlo per conto mio.

Presidente. Allora debbo avvertirla che, rimanendol'interpellanza dell'onorevole Rinaldi Antonio, Ella non potrà poi, ripresentando la sua; domandare che venga a quella riunita. Se ciascuno crede di differire a sua posta lo svolgimento delle proprie interpellanze e di scegliere il giorno, che più gli aggrada, per isvolgerle, si viene a pregiudicare il diritto degli altri colleghi.

Placido. Permetta: io sarei pronto a svolgerla ora; ma per deferenza...

Presidente. Ella dunque svolga la sua in-

terpellanza; lunedì l'onorevole Rinaldi svolgerà la propria, e così si esaurirà quest'argomento.

Placido. Ma nessuno mi può impedire di ritirare la mia interpellanza, e di ripresentarla poi...

Presidente. Torno però ad avvertirla che, in tale caso, la medesima non potrà essere per nessun modo raggruppata ad altra.

Placido. Ho già detto che, per riguardo al collega assente, la ritiro.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Rinaldi Antonio non è in congedo regolare; quindi debbo dichiarare decaduta la sua interpellanza.

L'onorevole Prampolini è presente?

(Non è presente).

Non essendo in regolare congedo, s'intende decaduta la sua interpellanza.

L'onorevole Mirabelli ha un'interpellanza al ministro dell'interno « sull'oscitanza, che sottrae ancora, dopo quattro anni, ai danneggiati dal terremoto nella Calabria Cosentina una parte de' soccorsi dovuti alla carità italiana, e sull'indugio frapposto dal Governo alla esecuzione dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1887, che voleva applicate ai Comuni di quella generosa e derelitta Provincia le disposizioni per la Liguria, contenute negli articoli 8 e 9 della legge 31 maggio 1887. »

Nicotera, ministro dell'interno. Pregherei l'onorevole Mirabelli di svolgere in altro giorno la sua interpellanza, perchè non immaginavo che oggi sarebbe venuta la sua volta, essendocene tante iscritte in precedenza nell'ordine del giorno, e quindi non ho sott'occhi gli appunti relativi a tale questione.

Presidente. L'onorevole Mirabelli può svolgerla ora; l'onorevole ministro potrebbe rispondere lunedì.

Mirabelli. Non ho nessun interesse di svolgere stasera la mia interpellanza; consento che sia rimandata a lunedì prossimo.

Presidente. L'interpellanza dell'onorevole Mirabelli è dunque rimandata a lunedì.

L'onorevole Ronchetti è in congedo, ma non per motivi di salute; perciò la sua interpellanza viene mantenuta, ma perde il turno di precedenza.

L'onorevole Vollaro ha due interpellanze.

(Non è presente).

Non essendo egli presente, deggio dichiararle decadute.

L'onorevole Diligenti ha rivolto una interpellanza ai ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio « sulle condizioni della circolazione e del cambio dopo l'attuazione dell'ultima legge di proroga del corso legale e del privilegio bancario. »

Ha facoltà di svolgerla.

Diligenti. L'onorevole ministro del tesoro mi ha fatto intendere che sarebbe opportuno rimandare questa interpellanza alla discussione del bilancio di assestamento o a lunedì prossimo.

Luzzatti, ministro del tesoro. Immagino che nella discussione finanziaria si tratterà anche della circolazione e del cambio; e parendomi inutile anticipare questa discussione ora, avevo osservato all'onorevole Diligenti, che egli avrebbe potuto in quella occasione svolgere i suoi concetti. Tuttavia sono agli ordini della Camera.

Presidente. Dunque l'onorevole Diligenti ritira la sua interpellanza e si riserva di parlare nella discussione del bilancio di assestamento.

Diligenti. Nossignore, mi riservo di mantenere la mia interpellanza, che non svolgo adesso soltanto per deferire al desiderio dell'onorevole ministro.

Presidente. Sta bene.

Luzzatti, ministro del tesoro. L'altra interpellanza dell'onorevole Diligenti sul credito fondiario potrebbe svolgersi subito, se egli lo consente.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha un'altra domanda d'interpellanza ai ministri del tesoro e di agricoltura e commercio « sulla esecuzione della legge 17 luglio 1890 per un nuovo Istituto di Credito fondiario. »

Ha facoltà di parlare.

Diligenti. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio nel 28 aprile 1891, invitando la Camera a votare con sollecitudine il disegno di legge sul Credito fondiario ritornato innanzi al Parlamento con qualche modificazione, diceva: (*Rumori*) « lasciate che io concluda avvertendovi dei danni e dei pericoli che verrebbero dal rifiuto della domandata concessione. Guardatevi attorno e ve ne accorgete. Non sentite i lamenti che vengono dalle campagne e dalle città? Non si lavora nelle campagne, non si lavora nelle città perchè il capitale manca o si nasconde sospettoso.

Dappertutto giungono lamenti di operai, di disoccupati che cercano lavoro. Di fronte a così urgente necessità, a così giusti piati può il Governo, può la Camera restare indifferente e rifiutare al paese questa provvida risorsa che, se non altro, servirà a stimolare la circolazione e darà qualche alimento a cotesta giusta brama di lavoro?

La provvida legge fu votata quattro giorni dopo, violando anche il riposo festivo, perchè l'onorevole presidente del Consiglio aggiunse alle parole dell'onorevole ministro del commercio le sue preghiere, osservando che troppo grave perturbazione sarebbe nata nel paese, quando la legge non avesse ottenuto in tempo utile l'approvazione del Parlamento.

Son trascorsi parecchi mesi, e stiamo ancora in attesa di così splendidi risultati (*Rumori e conversazioni*), che dovevano operare tanto vantaggiosamente pel paese. Ricordo che per ottenere la concessione si dissero meraviglie del nuovo Istituto mentre si dissero stanchi ed esauriti Istituti, come la Cassa di risparmio di Milano, l'Opera di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna!

Io pregherei il ministro di volermi dire se il primo di questi istituti, che si dissero esauriti, sia poi quello stesso, a cui oggi si chiederanno dal Governo parecchie decine di milioni coi buoni settennali del Tesoro.

Ricordo ancora come coloro, che si permisero di fare i più legittimi rilievi sullo strano modo di formazione del nuovo Istituto, sui precedenti necessariamente ricercabili degli assuntori e sulla incredibile esclusione d'Istituti benemeriti per poco non furono giudicati nemici del paese, e furono certo fatti segno ad ogni maniera di accuse e di impropri. Ed anche oggi (ciò che è ben meraviglioso) un giornale mezzo bancario e mezzo ufficioso si permette di insistere in quel linguaggio con un coraggio veramente invincibile.

Ebbene, con la legge 6 maggio 1891 l'Istituto ebbe la definitiva concessione del privilegio, e dovè prepararsi a sollecitamente funzionare per l'obbligo stabilito dalla legge 17 luglio 1890 di cominciare le sue operazioni entro il termine di un anno da quell'epoca.

D'altra parte l'Istituto era stato, in base alla legge del 1890, costituito fino dal febbraio 1891; si sperava quindi che avrebbe soddisfatto senza indugio all'aspettazione del

paese, accogliendo sollecitamente le numerose domande di mutui, che ad esso affluivano da ogni parte.

Invece, il 15 febbraio 1892 fu letto all'assemblea degli azionisti il rapporto del Consiglio di amministrazione, da cui risultò che in totale il nuovo istituto aveva finora stipulati sei contratti di mutuo per 1,198,000 lire, a cui sono da aggiungere i 10 milioni di mutui esistenti conferiti dalla Banca Nazionale in conto capitale; quei tramagnini, come li chiamò il nostro collega onorevole Fagioli, destinati a fare una doppia parte, nel vecchio e nel nuovo Istituto.

Questo nuovo Istituto, adunque, in otto mesi avrebbe concluso poco più di un milione d'affari.

Ciò perchè non hanno più ragione di essere le oscure previsioni dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole Chimirri o perchè si è riattivato il lavoro nazionale senz'altro bisogno del credito?

Purtroppo non posso crederlo: anzitutto perchè troppi altri fatti gravissimi preoccupano il paese e il Governo, oggi più che allora; poi che altra sia la causa è provato dallo andamento dell'Istituto, imperocchè trovo che esso avrebbe ricevuto 465 domande di mutui per 30 milioni di lire, delle quali resterebbero in trattazione 258 per oltre 19 milioni.

Ora, in otto mesi lasciare senza esito alcuno, dopo non lievi spese fatte (perchè le spese imposte da cotesto Istituto sono le più gravi di tutte, ed alcune non si restituiscono), lasciare, dico, 258 domande sospese, oltre a quelle respinte, non dimostra certo che il nuovo Istituto possieda quegli elementi di attività, che gli furono attribuiti in tanti solenni discorsi, e che furono la ragione, per cui gli venne concesso il privilegio per tutta Italia, togliendolo agli altri Istituti, che l'avevano precedentemente esercitato con tanto utile del paese.

Infatti codesti Istituti, al 31 agosto 1891, avevano portato i mutui fondiari a 757,355,000 lire, ed ogni anno aggiungevano una cinquantina di milioni, che è quanto dire assai più, in media, tenuto conto della popolazione e della superficie, del famoso *Crédit foncier* francese, per quanto riguarda i mutui pure ipotecari, poichè il *Crédit foncier* si occupa di ben altre operazioni.

Ed anche per gli otto mesi del 1891, dopo diffidati dalla nuova legge, e da un regola-

mento ultradraconiano, di operare fuori delle antiche zone, unico premio concesso alla loro operosità, codesti pretesi invalidi fecero mutui per una quarantina di milioni; sicchè alla fine dell'esercizio scorso hanno certo raggiunto la stessa cifra degli anni precedenti.

L'inazione del nuovo Credito fondiario, dipende forse dalla modificazione apportata colla legge 6 maggio 1891 all'altra del 17 luglio 1890? È questa una domanda, che io rivolgo senz'altro al Governo.

Il Credito fondiario, come fu detto allora non del tutto inutilmente come forse (e il fatto presente lo prova) dagli oppositori, fra i quali mi pregio di essere, era stato immaginato per rimettere in piedi Istituti malamente impegnati nell'impresa edilizia. Infatti fra gli assuntori figuravano quasi tutti codesti Istituti, le cui condizioni erano tutt'altro che buone. Perciò fu, ed è ancora grande la meraviglia che abbiano potuto, specie alcuni di essi, approntare il capitale necessario per le azioni. Dico che anche oggi è da meravigliarsene, perchè uno di codesti Istituti, per esempio, che aveva allora le sue azioni a 500 lire, e che già erano state a 1300 per cadere a 400 lire, quando si votò la prima legge, e poco sopra a 300 quando si votò la seconda, oggi le ha a 180. E, dico il vero, non solo la direzione dell'Istituto, ma il Governo concessionario, in una tale situazione, secondo me, meriterebbe biasimo per aver così peggiorato le condizioni dello stabilimento e dei suoi creditori. Perchè, aggiungo, quell'Istituto ha le sue obbligazioni quattro per cento a 170 lire; e difficilissima ne è la vendita; ora, le azioni del nuovo Credito fondiario non avrebbero dato con le grandi operazioni di mutuo che ha fatto, e con altri impieghi (che non sono forse neppure in perfetta conformità, almeno con lo spirito della legge) che il 4 per cento.

Ma le obbligazioni di codesto Istituto, interessato per 4 milioni e mezzo nel Credito fondiario, al prezzo di piazza rendono il 7 per cento. Dunque avrebbe fatto molto meglio a ricomprarle che a cercar denaro che non si sa come sia procurato per un impiego nuovo al 4 per cento. E non molto diverse sono le condizioni di altri partecipanti, che pure avrebbero portato un capitale al 100 per 100 nella nuova azienda, mentre i loro titoli non valgono più che il 60 o il 50 per cento del valore versato. Uno di codesti stabilimenti, per esem-

pio, non ha pagato gli interessi al primo di gennaio, e credo che abbia deliberato di stralciare una perdita di 15 milioni sul suo capitale, e di ridurre il valore delle azioni da 500 a 300 lire. Come volete dunque che si creda sul serio alla costituzione di questo nuovo istituto?

Inoltre mi permetto di ricordare che gli assuntori del nuovo stabilimento, i possessori delle azioni, che non sono ancora venute sulla piazza, sono sempre questi stabilimenti; e quindi essi soltanto od almeno in gran parte, rappresentano il credito del nuovo Istituto. Questa non può essere certo l'ultima cagione della presente inattività dell'Istituto medesimo.

Potrei rammentare anche altre cose, che forse spiegano perchè siasi in tali condizioni insistito per mantenere la concessione, quando con le modificazioni della legge 6 maggio 1881 al nuovo stabilimento era vietato di prendere parte, almeno palesemente, alle operazioni dirette a rafforzare, a rimettere a galla le intraprese sfortunate degli Istituti edilizi, che avevano chiesto ed ottenuto la concessione del nuovo credito fondiario.

È veramente strana questa insistenza, ed io non me la spiego se non che con la certezza, o quasi, dell'inosservanza della legge.

Ma vi è ancora un'altra osservazione che io non mi posso dispensare dal sottoporre al Governo. Il nuovo Istituto sembra che sia divenuto null'altro che una dipendenza della Banca Nazionale, la quale ha pur conservato il vecchio credito fondiario, ma tuttavia ha riversato nel nuovo tutto il suo personale, e si è impadronita della sua rappresentanza e del suo servizio di cassa. Ora lungi da me, checchè si dica, ogni prevenzione contro il nostro massimo Istituto di emissione; ma francamente credo che, per quella vecchia legge della divisione del lavoro, che lo stesso ministro del tesoro un giorno invocava con tanta opportunità e con tanta eloquenza, a proposito di credito, allorchè si addivenne alla gran prova dell'abolizione del corso forzoso, non sia stato provvido, neppure per la Banca Nazionale, o almeno pei suoi veri interessi, di ingerirsi in funzioni, che non le spettano, e soprattutto nel Credito fondiario. Infatti rammento anche, che dopo la concessione del Credito fondiario alla Banca Nazionale, per la legge del 1885, concessione che, allorquando si discusse la legge medesima, nessuno si at-

tendeva fosse fatta a quell'Istituto, cominciarono i guai, cominciarono quelle immobilizzazioni di capitali, di cui si sono preoccupati e dovranno ancora preoccuparsi tanto il Governo che il Parlamento.

Imperocchè, confidando eccessivamente nelle risorse del credito fondiario, gli Istituti di emissione si affrettarono, troppo, a delle accettazioni edilizie, si impelagarono troppo in quelle avventure di speculazione, che, poi, non fu possibile che, in parte e forse malamente, riversare sul credito fondiario.

Ora, però, la Banca Nazionale, dopo che da 25 milioni portò a 30 il capitale utile pel suo credito fondiario speciale, è entrata nel nuovo Istituto con 15 e diventa quasi arbitra di questo stabilimento. E se ciò, dal punto di vista dei limiti e delle garanzie degli Istituti di emissione, è gravissimo; non meno grave è il fatto che, così restando le cose, non avendo, cioè, il nuovo Istituto fondiario una propria autonomia, nè un credito bene stabilito, non si ha più nè credito fondiario vecchio, nè credito fondiario nuovo.

Non si ha il vecchio, perchè gli antichi Istituti sono rientrati nei loro antichi confini, dove in venti anni, cioè dal 1866 al 1885, non poterono fare un terzo delle operazioni che fecero dal 1885 al 1890.

E da ciò provengono altri danni come quelli che risentono quelle regioni che non hanno da scegliere più tra tutti gli Istituti, ma tra il nuovo che non lavora ed uno dei vecchi, se cotest'uno è dei meno validi e di quelli che presentano quindi condizioni più gravose.

Trovo infatti che la cartella quattro della Cassa di Milano costa 483 franchi, mentre quella cinque per cento del Monte dei Paschi costa non più di 484, e quella del Banco di Santo Spirito 465.

Ma l'onorevole Chimirri diceva: prendiamo per ora questo capitale, che ci si offre con la nuova combinazione, e andiamo avanti. Come questo capitale abbia servito finora l'ho mostrato. Bensì l'onorevole Chimirri aggiungeva poco dopo, che con questo capitale di 30 milioni l'Istituto non era che una condizione per cominciare ad operaré; perchè la sua vera funzione è quella di mediatore, e i mezzi sono le cartelle create in rappresentanza del credito; ed il vero capitalista sarebbe l'acquirente delle cartelle.

E qui diceva bene. Ma sono trascorsi 10

lunghe mesi e ancora nulla si sa di queste emissioni, che potrebbero andare col presente capitale iniziale fino a 300 o 400 milioni.

Ora, io domando all'onorevole ministro del tesoro se non gli pare che sarebbe tempo di affermare la valentia di questo mediatore e di pensare a raccogliere questi capitali, che giacciono inoperosi e diffidenti.

E se ciò il nuovo Fondiario non fa, o non può fare, o si giudica pericoloso tentare la prova, gli domando se non creda opportuno nell'interesse del credito provvedere perchè altri la faccia.

Il ministro e la Camera ricorderanno che a questo stabilimento, a proposito di emissioni, furono pure accordati vantaggi specialissimi, perchè gli fu concesso di emettere queste cartelle, che sono il fondamento del credito fondiario, non già a misura che fa delle operazioni, ma indipendentemente da ogni operazione, in cifre rotonde, e colossali, fino all'ammontare del decuplo del suo capitale, ed in qualunque mercato.

Invece gli altri Istituti non possono se non che proseguire nel vecchio sistema di emettere queste cartelle pure a piccolissime partite per ogni operazione che facciano, e per una somma uguale all'ammontare del mutuo.

Ma appunto per questo è egli possibile che, dopo così grandi aspettative, con tanta necessità di credito sia per la proprietà, sia per l'industria, come proclamò ripetutamente e solennemente il Governo, ci si possa accontentare d'un Istituto clandestino, che non ha saputo valersi dei privilegi ottenuti se non per concludere sei prestiti in circa un anno? È questa la straordinaria circolazione che ci aveva promesso l'onorevole ministro di agricoltura e commercio?

Non mi dilungherò più oltre nell'argomento; ma non posso astenermi dal far considerare all'onorevole ministro del tesoro, che così giustamente si preoccupa del credito nazionale, come non è questa la via, che può condurre alla sua restaurazione.

Il Governo avrebbe potuto, e dovuto, secondo noi, prescindere da qualsiasi privilegio, che ripugna anche a quei principii sociali, che esso pure tante volte afferma. E tanto più avrebbe dovuto farlo quando si trattava di ipotecare questo privilegio ad una consorteria di grossi speculatori. Egli avrebbe dovuto infine astenersene anche per il più giusto e dovuto riguardo ad Istituti benemeriti, come

quelli, che già esercitarono ed esercitano ancora il credito fondiario, e a cui oggi, per necessità anche maggiori, come già ho accennato, siete pure costretti a ricorrere, affermandone il supremo valore.

Ma poichè s'indusse alla concessione del privilegio, doveva almeno avere la certezza che esso ottenesse un completo successo, e si doveva assicurare che questo nuovo strumento di credito, ad alta pressione, cadesse in buone mani e potesse essere validamente adoperato.

Il suo insuccesso deve oggi necessariamente ricadere a danno del credito pubblico tutto quanto. E ciò si dovrà riconoscere anche meglio quando si esamini la fortuna, che hanno avuto tutte le istituzioni, tutti i privilegi di credito fondiario in tutti gli altri paesi. In Francia le azioni del *Foncier* di 500 franchi, anche dopo l'insuccesso del prestito russo, sono a 1210. E notate che il capitale è stato raddoppiato varie volte, cosicchè le azioni primitive di 500 possono ora valutarsi a circa 3000; le obbligazioni poi si capitalizzano ad un saggio superiore al corso della rendita. Le azioni di 500 franchi del Credito fondiario austriaco sono a 1080.

Si dirà che il credito attualmente in Italia è molto più depresso che non in Francia ed anche in Austria, ma dai corsi, che ho accennato al vedere che è impossibile dopo un anno emettere una sola azione od obbligazione a qualunque prezzo, ci corre un abisso.

È certo però che se voi non aveste data la concessione ad Istituti ammalati, e che tentavano girare ad altri le loro malattie, almeno avreste potuto avere con la legge del 1890 un Istituto relativamente gagliardo, con azioni ed obbligazioni da potersi gittare sul mercato a prezzi relativamente elevati.

Non è tanto il risparmio, onorevoli signori, ma è la fiducia che manca nel nostro paese; e la fiducia non si ristabilisce con leggi, come quelle del 17 luglio 1890 e 5 maggio 1891, e con l'uso così compassionevole, come quello che ci tocca di vedere, di una concessione così straordinaria e preziosa. (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Onorevole ministro del tesoro...

Luzzatti, ministro del tesoro. Non ho udito nel discorso dell'onorevole Diligenti la dimostrazione che si sia violata la legge di concessione del nuovo credito fondiario. Non ha fatto che delle osservazioni generiche intorno al modo con cui funziona l'Istituto;

ma nessun appunto ha mosso per violazione della legge, che lo istituì. Quindi potrei limitarmi a dire che c'è una legge, che dobbiamo tutti rispettarla, come è osservata dall'Istituto che esercita il credito fondiario.

Ma alcune considerazioni dell'onorevole Diligenti meritano una risposta. Egli anzitutto ci ha domandato se il capitale sia effettivamente versato.

Gli ho risposto un'altra volta, quando si discuteva della creazione dell'Istituto di credito fondiario, che quali si siano gli enti che hanno contribuito a fondare il nuovo Banco fondiario, per la Società anonima che si è costituita l'essenziale è che siavi un capitale nuovo, effettivamente versato e indipendente da coloro che han contribuito a fondarlo. Ora, il capitale versato effettivamente esiste.

Il capitale sociale è di 40 milioni; e, oltre quella parte che è impiegata in mutui e che è maggiore di quella indicata dall'onorevole Diligenti (ma ragioneremo poi su questo punto), il resto è impiegato nella seguente maniera: buoni del tesoro, 13 milioni e mezzo; rendita italiana (5 per cento), 11,478,000; conti correnti con la Cassa depositi e prestiti, 3 milioni; obbligazioni ferroviarie lire 53,900, ecc., ecc. Pertanto il capitale versato, per la parte non vincolata direttamente in mutui fondiari è impiegato in forme affatto sicure e legittime quali sono stabilite dalla legge. Ora è certamente utile alla fede pubblica che questa parte del capitale, non impiegata in mutui, sia custodita direttamente o indirettamente dal Tesoro dello Stato.

Ma, aggiungeva l'onorevole Diligenti, l'attività di questo nuovo Istituto è scarsa e non corrispondente alle speranze, che si erano fatte balenare. A questo proposito devo rispondere che non conviene restringere la osservazione al nuovo Istituto, ma occorre estenderla a tutti quanti gl'Istituti di credito fondiario che esistono nel nostro paese.

Se l'onorevole Diligenti esamina le operazioni di credito fondiario fatte in Italia, vedrà che si dividono in due grandi periodi, un primo di attività e di impulso efficace, un secondo di raccoglimento.

Quella scarsa attività, che si lamenta nel nuovo Istituto, si trova anche, dove più dove meno, nel credito fondiario del Banco di Napoli, dell'Opera Pia di San Paolo di Torino, del Monte dei Paschi di Siena e della Cassa di Risparmio di Milano. Al periodo della

grande attività edilizia, soverchia e morbosa, è succeduto un periodo, a mio avviso, di salutare raccoglimento. Gli Istituti di credito fondiario che nel passato largheggiavano in mutui alla proprietà rustica e urbana, quando avvenne la crisi che diminuì il valore dei fondi urbani e rurali, si raccolsero, e, piuttosto che espandersi in nuove operazioni, cercarono di liquidare quelle già fatte. Avviene sempre così: alla soverchia attività succede il raccoglimento persino troppo prudente.

Ora, il nuovo Istituto di credito fondiario è sorto appunto in un periodo di raccoglimento. Le domande affluirono, ma quali? In gran parte quelle respinte dagli altri Istituti di credito fondiario. Di queste però il nuovo Istituto, a cui certo l'onorevole Diligenti non vorrà rimproverare la soverchia prudenza, fece una cernita severa, e ne respinse molte, non già perchè mancassero i capitali, di cui una parte notevole era, come dissi, custodita sotto varie forme dal Tesoro dello Stato, ma perchè la prudenza imponeva di vagliare accuratamente le cauzioni, che per i prestiti erano offerte. Pertanto l'Istituto fino al 3 marzo corrente ha ricevuto 581 domande per lire 36,726,000; di queste, 230 sono state respinte per lire 7,845,000, 36 sono state ritirate dalle parti per lire 4,294,000; 301 per lire 19,225,500 sono in corso di esame ed in parte pronte per la decisione del Consiglio; 113 sono state ammesse per lire 9,891,500, e si è già stipulato il contratto definitivo di 17 mutui per lire 1,729,500.

Non sono grandi cifre; ma sono certo maggiori di quelle citate dall'onorevole Diligenti, che si è dovuto limitare a quelle pubblicate, mentre io ho potuto integrarle sino a tutto oggi, secondo i dati raccolti dal Ministero di agricoltura e commercio, che su tutte le operazioni dell'Istituto ha la sorveglianza.

Ma, diceva ancora l'onorevole Diligenti, perchè non fa la emissione delle cartelle come la legge gli dà la facoltà? Io credo che l'onorevole Diligenti dovrà consentire con me che sino a quando l'Istituto abbia capitali propri per poter fare i mutui, non sia utile nè ad esso, nè alla circolazione che impreda le emissioni di cartelle fondiarie.

Io intendo che si faccia questa emissione per moltiplicare, come la legge consente, il capitale versato, quando questo sia stato tutto speso in mutui fondiari.

Dal momento che vediamo che ne fu im-

pegnato soltanto per circa 10 milioni, e che parecchi ancora ne restano in conto corrente col tesoro, è utile che mano mano che concede i mutui si estraggano dal Tesoro o dagli altri impieghi di Stato le somme disponibili e si assegnino a questo fine, e poi si faccia l'emissione delle cartelle.

L'onorevole Diligenti consentirà con me che non è certamente questo il momento più opportuno perchè il nuovo Istituto possa tentare la emissione; deve prima accreditarsi nell'opinione pubblica per la serietà dei metodi coi quali suol procedere alla stima delle proprietà che vengono date in garanzia.

Esso inoltre deve attendere per fare la emissione delle sue cartelle un momento più propizio di questo, nel quale vediamo le cartelle fondiariae di istituti antichi, benemeriti e accreditatissimi, cito, a cagion d'esempio, quelle della Cassa di risparmio di Milano, risentire anch'esse l'influenza del mercato.

Di questa parsimonia nell'emissione delle cartelle nelle attuali condizioni dobbiamo, piuttosto che rimprovero dar lode all'Istituto, il quale prima darà mano all'impiego del suo capitale e poi, a tempo opportuno, farà l'emissione.

Io poi, e l'onorevole Diligenti me ne farà fede, non posso lasciar credere che il Governo abbia tacciato di stanchi, di spenti, di esauriti, come egli ha detto, i benemeriti Istituti che hanno finora esercitato il credito fondiario e lo esercitano tuttora.

Quello, per esempio, di Milano, a cui egli faceva allusione, non ha per nulla ristretta la sua operosità, perchè, come l'onorevole Diligenti sa, esso non estende la sua azione soltanto alla Lombardia e al Veneto, ma anche a Roma, dove l'esercitava anche prima che sorgesse il nuovo Istituto di credito fondiario; e se non fa più mutui nella Capitale del Regno nella misura del passato, ciò non dipende che da cautela e da prudenza; ammaestrati dall'esperienza non lieta, tutti gli Istituti di credito fondiario procedono, segnatamente quando si tratta di accreditare la proprietà urbana, con grande ponderazione.

Mai è venuta nella mia mente l'idea di dichiarare esaurita l'azione di questi Istituti benemeriti, i quali hanno rallentato anch'essi oggidì l'operosità del credito fondiario; non per l'esistenza del nuovo, ma per le condizioni generali della proprietà delle quali ho fatto cenno.

Però lo dichiaro all'onorevole Diligenti e

alla Camera, il Governo vigila sull'andamento del nuovo Istituto di credito fondiario; non lo spronerà per la smania di vedere grosse somme di mutui, a fare delle operazioni, le quali non siano circondate dalle necessarie garanzie; ma, come la legge prescrive, domanderà che, nel tempo stabilito, sieno compiute quelle operazioni che la legge appunto determinava consentendo il privilegio; e avrà cura che si osservi piena e intera la legge del credito fondiario. Il Governo non gli risparmierebbe i rimproveri ove uscisse dalle prescrizioni della legge; ma finchè sulla fida scorta della legge procede con prudenza e non spinge le operazioni di credito fondiario per il gusto di ingrossarle, non credo che il Governo possa fargli alcuna censura.

Piuttosto, onorevole Diligenti, teniamo conto dell'ora che si traversa, e riconosciamo che anche del credito fondiario si è troppo largheggiato in passato e oggidì si è forse troppo parsimoniosi.

Conosco degli Istituti di credito fondiario, i quali nel passato, quando la proprietà fondiaria, e specialmente quella urbana, più per fantasia che per realtà intrinseca, cresceva di valore, si avventurarono a concedere dei mutui, che oggidì sono imperfettamente garantiti. Teniamo conto di questa dura lezione del passato, per procedere con maggior cautela per l'avvenire.

Io altro non ho da dire all'onorevole Diligenti che altro non domanda.

Egli stesso ha riconosciuto, che la legge è osservata; solo dice che da questa legge, dalla quale si attendevano tanti e tanti benefici, non è uscita sinora che una serie di operazioni piccole e rattrappite, ma di questa apparente inattività ho trovato la ragione nelle condizioni generali in cui si trova il paese in questo momento.

Rispetto poi all'emissione delle cartelle l'onorevole Diligenti, ripeto, consentirà con me che non è questa l'ora opportuna di sperimentare il mercato di siffatti valori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. Veramente io non dissi come ha inteso l'onorevole ministro del tesoro, che io non credevo che il capitale fosse versato: io non ho fatto che esprimere la mia meraviglia che questo capitale sia stato versato integralmente al cento per cento da Istituti i cui valori perdono il 50 o 60 per cento: questa

è una legittima meraviglia. Del resto quando mi si afferma che veramente è stato versato, ciò vorrà dire che noi dobbiamo assistere qualche volta anche a dei miracoli, e per conseguenza non insisterò.

Forse avrei potuto osservare, ma non l'ho osservato prima d'ora e lo dico adesso, che sarebbe stato più corretto se il capitale stesso fosse stato versato non nelle casse di un ente interessato, com'è la Banca Nazionale, ma in una altra cassa pubblica, in una cassa dello Stato...

Luzzatti, ministro del tesoro. Ma è nelle casse dello Stato!

Diligenti. In primo luogo fu versato in quella cassa...

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi permetta uno schiarimento. Le posso assicurare, e la prego di credermi, che tranne quella parte impiegata in mutui, che ho indicato, il resto del capitale è impiegato in Buoni del Tesoro e negli altri modi che le ho detto.

Diligenti. Quello risulta dal bilancio.

Luzzatti, ministro del tesoro. Risulta anche dalle scritture del Ministero del Tesoro per quanto riguarda i Buoni del Tesoro e i conti correnti.

Diligenti. Ripeto, manifestando di nuovo la mia meraviglia, che mi pare difficile che con 40 o 50 si possa pagare 100. Ma questo sarà avvenuto e non insisto certo, una volta che dall'onorevole ministro mi furono dati questi formali affidamenti e io non posseggo prove assolute in contrario.

Quanto al resto l'onorevole ministro dice: non sono più 1,198,000 lire, ma sono 6 milioni.

Io sono stato ai risultati del bilancio, ed i risultati del bilancio sono quelli, che io ho indicato. Io non ho potuto seguire naturalmente, giorno per giorno, le grandi operazioni di questo Istituto; ma l'onorevole ministro mi ammetterà che anche 6 milioni, procedendo avanti di altri 3 mesi, sono sempre poca cosa, e non corrispondono certo alla grande aspettativa, che il Governo aveva de-stato nel paese con le sue dichiarazioni da me dianzi ricordate.

Mi permetto però di insistere nel rilevare come non sia stata emessa, non solo una obbligazione, ma nemmeno una azione di questo Istituto.

Ciò vuol dire che di fronte al pubblico, di fronte al mondo degli affari, rimangono come

garanti, del credito di questo stabilimento, i primi assuntori.

Le condizioni di questi primi assuntori, onorevole ministro, Ella le sa meglio di me, sono andate molto aggravandosi dall'epoca, in cui fu la prima volta concesso dal Parlamento l'esercizio del credito fondiario a questo Istituto.

Questo fatto io credo, onorevole ministro, debba indurre il Governo e tutti coloro, che hanno cura del nostro credito e della nostra finanza a riflettere sull'andamento di questo Istituto.

L'avventurare infatti una emissione di obbligazioni di un'Istituto privilegiato, nelle condizioni attuali così gravi del credito, è una operazione, a cui bisogna porre moltissima attenzione.

Del resto non ho detto, che Ella, onorevole ministro, abbia giudicato esauriti i vecchi Istituti, che invece sono tanto gagliardi e tanto vitali, che Ella pensa di rivolgersi ad essi per altre più importanti ed urgenti operazioni; ma questo è però stato detto nella Camera, è stato detto a noi, che mostravamo la brutta origine di questa creazione; è stato detto che i vecchi Istituti di credito fondiario non avevano più forze, non avevano più vitalità, ed è stato pur detto da cotesti banchi ministeriali.

E invece io so che questi Istituti, non ostante l'ingiusta, l'aspra diffida, che loro è stata data con la fondazione del nuovo Istituto, hanno proseguito nelle loro operazioni; e la cifra, che ho citata e che è esatta, di circa 40 milioni di operazioni fatte nel 1891 fino a tutto il 31 agosto, è una cifra molto rispettabile, e che prova che l'attività degli Istituti che possono averla, non è rallentata.

Non aggiungerò altre considerazioni. Io mi lusingo che il ministro vorrà almeno far rispettare interamente la legge 6 maggio 1891, che ha modificato l'altra del 17 luglio 1890, e che rimuoverà, voglio sperarlo ancora, gran parte dei pericoli, che la prima legge faceva purtroppo pesare sul credito del paese.

Annunciarsi il risultamento di tre votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 21 dicembre 1891, n. 7321 (serie 3ª) sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 180 |
| Maggioranza | 91 |
| Voti favorevoli. | 126 |
| Voti contrari. | 54 |

(La Camera approva).

Soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 173 |
| Maggioranza | 91 |
| Voti favorevoli. | 128 |
| Voti contrari. | 50 |

(La Camera approva).

Sulla competenza dei conciliatori:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 181 |
| Maggioranza | 91 |
| Voti favorevoli. | 140 |
| Voti contrari. | 41 |

(La Camera approva).

Annunciansi diverse domande d'interrogazione.

Presidente. Furono presentate le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto muove interrogazione al presidente del Consiglio per conoscere se è vero che intenda avvalersi della clausola del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, che riguarda la diminuzione del dazio sul vino.

« Imbriani-Poerio ».

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro di agricoltura, industria e commercio, sulle determinazioni del Governo riguardo la clausola contenuta nel trattato con l'Austria.

« Lazzaro, Indelli. »

« Il sottoscritto rivolge novella interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e di agricoltura e commercio, sulle enormi difficoltà che si fanno dalla Germania alla introduzione dei

nostri vini e sul persistente rifiuto di accettare vini in serbatoio. »

« Pugliese. »

« Il sottoscritto muove interrogazione ai ministri dell'interno e delle finanze circa la riscossione della tassa fuocatico imposta ai cittadini di Melito dal commissario regio con unica rata, nel termine di quindici giorni.

« Imbriani-Poerio. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. La Camera rammenta di avere deliberato che domani abbia luogo lo svolgimento di una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Ferrari Luigi.

Sanguinetti Adolfo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sanguinetti Adolfo. Poichè, come ha dichiarato l'onorevole presidente, un'interpellanza dell'onorevole Imbriani, iscritta al n. 8 dell'ordine del giorno, fu rinviata a lunedì prossimo, e poichè io e l'onorevole Maffi abbiamo una interpellanza sullo stesso argomento, che si trova iscritta al numero 22 dell'ordine del giorno, pregherei l'onorevole presidente e la Camera di consentire che le due interpellanze vengano unite e siano svolte l'una dopo l'altra lunedì prossimo.

È un desiderio legittimo che spero sarà appagato.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti domanda che la sua interpellanza, iscritta al numero 22 dell'ordine del giorno, essendo relativa allo stesso argomento, cui si riferisce quella dell'onorevole Imbriani, sia a questa riunita secondo il sistema seguito fin qui, e svolta lunedì prossimo.

Certamente questo sistema dei raggruppamenti pregiudica i diritti di altri interpellanti, come fu osservato, con ragione, dall'onorevole Vollaro Saverio. Tuttavia, se la Camera non si oppone, seguendo la consuetudine, queste due interpellanze saranno riunite per ragione di materia, e saranno svolte il prossimo lunedì.

(Così rimane stabilito).

Imbriani. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Trattandosi di conoscere un atto

del Governo, avrei desiderato che l'onorevole ministro avesse risposto subito alla mia interrogazione relativa alla questione dei vini.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Avrei risposto subito, ma sono quasi le sette e mezzo.

Imbriani. Allora domani in principio di seduta.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Sta bene; domani.

Presidente. Domani allora l'onorevole ministro risponderà anche a quella degli onorevoli Lazzaro e Indelli che tratta dello stesso argomento.

La seduta termina alle 7.20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Ferrari Luigi per modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Discussione dei disegni di legge:

2. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92. (171)

3. Provvedimenti relativi alla emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza. (289)

4. Provvedimenti per le strade ferrate complementari. (138 bis)

5. Svolgimento di una mozione del deputato Bonghi ed altri.

Discussione dei disegni di legge:

6. Disposizioni per la leva sui nati nel 1872. (285)

7. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Provincie. (165)

8. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

9. Trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-1892. (256)

10. Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. (233)

11. Approvazione della spesa di lire 401.21 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (234)

12. Approvazione della spesa di lire 22,005.72 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e « genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (235)

13. Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93. (229)

14. Approvazione dell'eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per il 1890-91, risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (184)

15. Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie « provinciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. (232)

16. Rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario 1892-93 dalle leggi 31 maggio 1887, numero 4511, 26 luglio 1888, n. 5600, 26 giugno 1887, n. 4644 concernente i sussidi ai danneggiati dai terremoti della Liguria e dalla frana di Campomaggiore; e l'acquisto dei cavalli stalloni. (278)

17. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 136,611.78 da portarsi in aumento al capitolo n. 103 « Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione » per sussidiare il Consorzio dei Comuni per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. (231)

18. Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144)

19. Per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili. (265)

20. Sulle conservatorie delle ipoteche (Allegato C del disegno di legge n. 237. Provvedimenti finanziari).

21. Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (292)

22. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni. (238)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.